

7 Agosto 2020

STRATEGIA DI AUDIT

A NORMA DELL'ART. 127, co. 4, DEL REG. (UE) n.1303/2013
REALIZZATA CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO VII DEL REG. DI ESECUZIONE
(UE) N. 207/2015

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014 - 2020

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
CCI 2014IT05M9OP001
"INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI"

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020

PREMESSA	1
1. INTRODUZIONE	2
1.1 INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (TITOLO E CCI), DEI FONDO E DEL PERIODO COPERTO DALLA STRATEGIA DI AUDIT	4
1.2 INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT RESPONSABILE DELL'ELABORAZIONE, DELLA SORVEGLIANZA E DELL'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI AUDIT NONCHÉ DI OGNI ALTRO ORGANISMO CHE ABBA CONTRIBUTITO A TALE DOCUMENTO	4
1.3 RIFERIMENTO ALLO STATUS DELL'AUTORITÀ DI AUDIT (ENTE PUBBLICO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE) E ALL'ORGANISMO IN CUI È COLLOCATA	6
1.4 RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE D'INTENTI, ALLA CARTA DELL'AUDIT O ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (SE PRESENTE) CHE DEFINISCE LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT E DEGLI ALTRI ORGANISMI INCARICATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI AUDIT SOTTO LA RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMA.	7
1.5 CONFERMA DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT CHE GLI ORGANISMI CHE ESEGUONO AUDIT AI SENSI DELL'ARTICOLO 127, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DISPONGONO DELLA NECESSARIA INDIPENDENZA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA, SE APPLICABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO CITATO.	12
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI	14
2.1 SPIEGAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO APPLICATO	14
2.2 RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE INTERNE DI AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	28
3. METODO	29
3.1 PANORAMICA	30
3.2 AUDIT SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (AUDIT DI SISTEMA)	36
3.3 AUDIT DELLE OPERAZIONI	39
3.4 AUDIT DEI CONTI	46
3.5 VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DI GESTIONE	48
4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO	50
4.1 DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT RELATIVI AL PERIODO CONTABILE CORRENTE E AI DUE SUCCESSIVI E SPIEGAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO	50
4.2 INDICAZIONE DEL CALENDARIO DEI COMPITI DI AUDIT IN RELAZIONE AL PERIODO CONTABILE CORRENTE E AI DUE SUCCESSIVI PER GLI AUDIT DEI SISTEMI (COMPRESI AUDIT MIRATI AD AREE TEMATICHE SPECIFICHE)	50
5. RISORSE	52
5.1 ORGANIGRAMMA DELL'AUTORITÀ DI AUDIT E INFORMAZIONI SUI SUOI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUDIT CHE EFFETTUANO AUDIT COME PREVISTO ALL'ARTICOLO 127, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, SE DEL CASO.	52
5.2 INDICAZIONE DELLE RISORSE PIANIFICATE DA DESTINARE IN RELAZIONE AL PERIODO CONTABILE CORRENTE E AI DUE SUCCESSIVI	53

Edizione: 9°		
Versione	Descrizione della revisione	Data Emissione
1	Prima versione ufficiale	06/08/2015
2	Seconda versione ufficiale	14/10/2015
3	Terza versione ufficiale	03/11/2015
4	Quarta versione ufficiale	23/11/2015
5	Quinta versione ufficiale	27/02/2017
6	Sesta versione ufficiale	24/03/2017
7	Settima versione ufficiale	13/06/2018
8	Ottava versione ufficiale	06/05/2019
9	Nona versione ufficiale	07/08/2020

Elenco delle principali abbreviazioni

AdA	Autorità di audit
RAC	Relazione annuale di controllo
PO	Programma Operativo
Organismo di audit	Organismo che svolge le attività di audit rientranti nel mandato dell'AdA
AdC	Autorità di certificazione
AdG	Autorità di gestione
CCI	<i>Code Commun d'Identification</i>
RDC	Regolamento recante disposizioni comuni (regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)
Fondi SIE	Fondi strutturali e di investimento europei.
RdE	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015
OI	Organismo intermedio
SI.GE.CO	Sistema di gestione e controllo
CE	Commissione Europea
DG EMPL	Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione
DG REGIO	Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana
ECA	Corte dei Conti Europea
ECJ	Corte di Giustizia Europea
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SM	Stato Membro
UE	Unione Europea
FSE	Fondo Sociale Europeo
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di fornire dettagli operativi con riferimento all'adozione e all'aggiornamento della Strategia di audit di cui all'art. 127 paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Contrariamente a quanto è avvenuto nella programmazione 2007/2013, la Strategia di audit non viene espressamente approvata dalla Commissione europea. Tuttavia, la strategia è trasmessa su richiesta dei Servizi della Commissione. Residua, in ogni caso, in capo alla stessa Commissione la facoltà, nell'ambito delle proprie verifiche, di valutare la qualità delle informazioni contenute nella strategia, inclusa la documentazione ivi richiamata e le modalità utilizzate dall'AdA per la sua elaborazione.

Come noto, le disposizioni normative per il periodo 2014/2020 prevedono ulteriori adempimenti in capo all'AdA nell'ambito della complessiva verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, rispetto al precedente periodo di programmazione. In particolare, è stata introdotta la notifica alla Commissione europea della designazione dell'AdG e dell'AdC, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla stessa Commissione. La designazione *ut supra* si basa su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente. A tal fine, l'Accordo di Partenariato¹ 2014-2020 con l'Italia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014², ha previsto che tale compito sia assolto dall'Autorità di Audit.

Il parere di audit e la relazione di controllo, che riportano le principali risultanze delle attività svolte nel corso del periodo di audit, quantunque già previsti nel precedente periodo di programmazione, dovranno essere elaborati anche alla luce di ulteriori nuovi adempimenti, quali l'audit dei conti e la verifica della dichiarazione di gestione.

Diversamente dal precedente periodo di programmazione, il parere e la relazione annuale andranno presentati ai servizi della Commissione europea entro il 15 febbraio di ogni anno.

I servizi della Commissione europea, allo scopo di favorire la corretta elaborazione da parte degli Stati Membri del documento *de quo*, hanno elaborato, tra le altre, la "*Guidance on Audit Strategy for Member States*", EGESIF 14-0011_final del 27/08/2015.

A quanto sopra va aggiunto che l'Allegato II dell'Accordo di Partenariato ha previsto la procedura di designazione dell'Autorità di Audit da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento della funzione di audit, attraverso il rilascio di un parere obbligatorio e vincolante in merito alle proposte di designazione delle Autorità di Audit, formulate dalle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi 2014/2020.

L'Organismo nazionale di coordinamento MEF-RGS-IGRUE, tenuto conto di quanto sopra e alla luce della complessità degli adempimenti da porre in essere, ha elaborato lo schema di Strategia di audit allo scopo di fornire alle Autorità di Audit ulteriori indicazioni operative sulla base delle novità introdotte dalla normativa comunitaria e dagli orientamenti all'uopo elaborati dalla Commissione europea per il periodo 2014/2020.

¹ A seguire il documento viene indicato "Accordo di Partenariato".

² Cfr. Ref. Nota Ares (2014) 3601652 del 30 ottobre 2014 – C(2014) 8021 final.

1. INTRODUZIONE

Le precedenti versioni della presente strategia di audit hanno descritto le attività da realizzare, nei rispettivi periodi di riferimento, sia per il Programma Operativo Nazionale *Iniziativa Occupazioni Giovani* che per il Programma Operativo Nazionale *Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*.

Tale scelta era stata dettata dalla presenza di numerosi elementi che accomunano i due programmi come, il fatto che entrambi avessero la stessa Autorità di Gestione e la stessa Autorità di Certificazione, quasi gli stessi Organismi Intermedi e le stesse priorità di intervento.

La sesta versione della presente Strategia di Audit e le seguenti versioni si differenziano dalla altre in quanto con queste si è sancita la separazione delle strategie dei due programmi sopra menzionati.

Tale scelta è nata dalla necessità di meglio descrivere, per ciascun programma, le attività di audit che si realizzeranno e i risultati che ci si propone di raggiungere.

Per l'anno contabile 2019 – 2020 l'AdA, nella redazione del presente documento, ha tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla pandemia di Covid-19, che ha travolto gli Stati membri dell'Unione europea a partire da febbraio 2020, ha prodotto effetti senza precedenti sulla salute dei cittadini e sulla resilienza delle economie. La Commissione europea ha risposto alla crisi introducendo, tra le altre cose, un pacchetto di misure per consentire una risposta rapida alla crisi diretto alla mobilitazione immediata di fondi strutturali, che estende l'ambito di applicazione del sostegno dei fondi, fornisce liquidità immediata e consente flessibilità nella modifica dei programmi. Inoltre, in considerazione del possibile impatto di tale situazione sul lavoro delle Autorità di audit, il pacchetto semplifica alcuni obblighi procedurali collegati agli audit, consentendo di procedere al campionamento non statistico, nell'obiettivo di ridurre il numero di operazioni da controllare.

Alla luce di tali misure e in considerazione dell'esigenza di riorganizzare il proprio lavoro, sia per adeguarlo alla grave emergenza, sia, al contempo, per mantenere adeguati standard di controllo, al fine di tutelare quanto più possibile la Commissione europea sulla funzionalità e tenuta complessiva dei sistemi di gestione e controllo e sulla legittimità e regolarità delle spese, si è proceduto ad un aggiornamento del presente manuale che richiami alle procedure di emergenza da utilizzare, in particolare, per le verifiche relative al periodo contabile 2019-2020.

Principali riferimenti normativi e documentali

L'elaborazione del documento ha tenuto conto delle previsioni contenute nell'Allegato VII del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 ed è stato redatto sulla base delle *"Guidance on Audit Strategy for Member States"* nota EGESIF 14-0011_final del 27/08/2015.

I principali riferimenti normativi comunitari ai fini del presente documento sono costituiti dai seguenti regolamenti:

- Reg. (UE) n. 1303/2013
- Reg. (UE) n. 1304/2013
- Reg. (UE) n. 480/2014
- Reg. (UE) n. 1011/2014
- Reg. (UE) n. 207/2015
- Reg.(UE) n. 2018/1046 Omnibus

I principali riferimenti a livello di prassi sono rappresentati da:

- *Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States*, nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014;

- *Updated guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports*, EGESIF 15-007 del 01/06/2015;
- *Guidance on Audit Strategy for Member States* nota EGESIF 14-0011_final del 27/08/2015;
- *Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020*, nota EGESIF 16-0014-01 del 20/01/2017;
- *Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve*, nota EGESIF_18-0021-00 del 16/05/2018;
- *Guidance for Member States on Audit of Accounts*, EGESIF_15_0016-04 del 03/12/2018;
- *Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts*, nota EGESIF_15_0017-04 del 03/12/2018;
- *Guidance for Member States on preparation, examination and acceptance of accounts*, nota EGESIF_15_0018-04 del 03/12/2018;
- *Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion to be reported by audit authorities and on the treatment of errors detected by audit authorities in view of establishing and reporting reliable total residual error rates*, nota EGESIF_15-0002-04 del 19/12/2018;
- Allegato II “Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020” dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia.

In considerazione dell’emergenza causata dal diffondersi della pandemia da COVID – 19 l’AdA ha tenuto conto anche dei Regolamenti e Linee Guida diffuse dai servizi della CE e sottoelencate:

- Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- Reg. (UE) 460/2020, del 30/03/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Nota ARES (2020)1641010 del 18/03/2020, contenente indicazioni sulle modalità di gestione delle attività di audit per il periodo di emergenza causato dalla diffusione del COVID-19 e sue successive integrazioni, trasmesse il 26 marzo 2020 e il 26 aprile 2020;
- Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (2020/C 108 I/01);
- Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863) e ss.mm. (emendamento C(2020) 2215 del 3 aprile 2020).

1.1 Individuazione del Programma Operativo (titolo e CCI³), dei Fondo e del periodo coperto dalla strategia di audit

La presente Strategia di audit si riferisce al Programma Operativo Nazionale *Iniziativa Occupazione Giovani* 2014-2020, CCI **2014IT05M9OP001**; copre il periodo compreso dall'anno 2015 all'anno 2025.

1.2 Individuazione dell'Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento

In attuazione delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria inerente al periodo di programmazione 2014-2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha identificato l'Autorità di Audit responsabile della redazione della Strategia e delle altre funzioni ai sensi dell'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nella seguente struttura:

Segretariato Generale

Autorità di Audit: dott.ssa Anita Pisarro

Via Veneto 56 - 00187 Roma

Tel.: 06 48161540

Mail: SegretariatoFSE@lavoro.gov.it
apisarro@lavoro.gov.it

PEC: segretariatogenerale.ada@pec.lavoro.gov.it

La strategia di audit elaborata dall'Autorità di Audit riguarda il Programma Operativo Nazionale *Iniziativa Occupazione Giovani* 2014-2020.

Si fa presente, tuttavia, che ai sensi dell'art. 123 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Audit è responsabile delle funzioni di cui all'art. 127, del medesimo regolamento, anche dei seguenti programmi:

- Programma Operativo Nazionale *Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione* (PON SPAO)
- Programma Operativo Nazionale *Inclusione* 2014 - 2020.

La Strategia di audit è stata redatta a norma dell'articolo 127 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sulla base dei contenuti richiesti dall'Allegato VII del Reg. (UE) n. 207/2015.

La Strategia di audit definisce, pertanto, la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni, l'analisi di rischio, la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. Ai sensi dell'art. 127 (1) del Regolamento generale, gli obiettivi globali della Strategia consistono nel:

- 1) garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo;
- 2) verificare le spese dichiarate su un campione adeguato di operazioni.

La Strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso.

La Strategia verrà presentata alla Commissione su sua richiesta.

³ Nel caso in cui si prepari un'unica Strategia di audit per i Programmi Operativi interessati, come previsto all'articolo 127, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, indicare i Programmi Operativi che rientrano in un sistema comune di gestione e controllo.

Con riferimento alla procedura seguita per l'elaborazione della presente Strategia, si rappresenta che è stato condotto un esame preliminare della documentazione relativa alla programmazione 2014-2020, un'analisi dei documenti redatti a livello centrale/regionale, con particolare riferimento agli atti di delega conferiti dall'AdG agli Organismi Intermedi, dai quali sono state tratte le informazioni in merito al sistema di gestione e controllo che l'Amministrazione ha implementato per il periodo di programmazione 2014-2020. L'Autorità di audit ha sviluppato le proprie analisi alla luce di tutti gli elementi forniti dall'Autorità di Gestione, elaborando i relativi dati anche sulla base dell'esperienza maturata nel corso della programmazione 2007-2013. Si riportano, di seguito, i principali adempimenti messi in atto ai fini della definizione del presente documento:

- esame del quadro normativo di riferimento come sopra descritto;
- esame delle principali prassi, pertinenti, adottate a livello comunitario (note e linee guida EGESIF), con particolare riferimento alle linee guida già finalizzate;
- esame del sistema di gestione e controllo e della documentazione di supporto di natura metodologica (ad es: descrizione delle procedure e delle funzioni dell'AdG e dell'AdC), con particolare riferimento a:
 - ✓ procedure per la modifica alla descrizione del sistema di gestione e controllo;
 - ✓ procedure per la contabilità separata o codificazione contabile adeguata dei beneficiari e per le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione (Reg. (UE) 1303/2013, All. XIII, par. 3.a.v Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.5.);
 - ✓ procedura per la selezione delle operazioni (Reg. (UE) 1303/2013, All. XIII, par. 3.A.i); Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.4)
 - ✓ procedura per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari, autorizzazione dei pagamenti e monitoraggio dei flussi di cassa;
 - ✓ procedura per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni (Reg. (UE) 1303/2013, All. XIII, par. 3.A.ii) e Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.6.);
 - ✓ procedure per la gestione degli esiti dei controlli di secondo livello da parte dell'AdG;
 - ✓ procedura per la *quality review* adottata dall'AdG;
- esame delle principali procedure di spesa e categorie di operazioni previste per l'attuazione del PO;
- valutazione e assegnazione delle risorse umane e professionali a disposizione per l'attività di audit;
- definizione di una prima bozza di Strategia;
- adozione formale della strategia di audit.

L'implementazione della Strategia è monitorata costantemente allo scopo di verificare il grado di avanzamento delle attività pianificate, anche al fine di corrispondere alle informative periodiche richieste dalla Commissione Europea attraverso l'Organismo nazionale di coordinamento.

La pianificazione della strategia e l'attuazione delle attività ivi indicate costituiscono un processo ciclico che interessa l'intera programmazione 2014 – 2020 il cui termine ultimo, a norma dell'art. 138 del CPR, coincide con il 15 febbraio 2025, data di presentazione dell'ultima Relazione Annuale di Controllo e del parere di audit. Per tale motivo, la Strategia di audit potrebbe essere soggetta a cambiamenti in relazione a:

- eventi inaspettati;
- cambiamenti nelle condizioni di base;
- evidenze di audit ottenute nel corso del programma;
- variazioni relative alle azioni correttive intraprese a norma dell'art. 124(5) del Reg. UE 1303/2013.

I suddetti fattori possono comportare la modifica della Strategia di audit nonché dell'*audit plan* e quindi la natura, la tempistica e l'estensione degli audit pianificati. Come definito nell'allegato IX del Reg. UE

1303/2013, tutte le variazioni significative alla Strategia di audit e dell'approccio di audit programmato, saranno adeguatamente documentate e rese note nella sezione 3 della Relazione Annuale di Controllo. In tale sezione saranno, inoltre, indicate le motivazioni dei cambiamenti ed i loro riflessi sulla natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di audit pianificate ed eventualmente sul livello di confidenza da adottare per l'estrazione del campione; sull'esistenza di misure preventive o correttive attuate o in corso.

La Strategia di audit è stata definita in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale nonché alla prassi comune della Commissione europea. In particolare, si è fatto riferimento al Regolamento (UE) n. 2018/1046 Omnibus e ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 480/2014, 1011/2014 n.207/2015; all'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 – Allegato II; alle Linee Guida della Commissione (note EGESIF e COCOF); agli Standard internazionali (INTOSAI, IIA, ISO).

1.3 Riferimento allo status dell'autorità di audit (ente pubblico nazionale, regionale o locale) e all'organismo in cui è collocata

L'Autorità di Audit è un organismo individuato presso il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Segretariato Generale del Ministero, come previsto dall'articolo 3 del DPR 15 marzo 2017 n. 57, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro e coordina gli uffici e le attività del Ministero.

Ai sensi dell'art.3, comma 6, lett. c, del citato DPR n.57/2017 *“Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il segretario generale, su tutta l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i suoi compiti con il supporto di una delle unità di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso il Segretariato generale, assicurando inoltre: [...] le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione”*.

In particolare, la rappresentazione della organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quindi, il modello organizzativo di riferimento per il PON *Iniziativa Occupazione Giovani* (CCI: 2014IT05M9OP001) è rinvenibile alla pagina

<https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/organigramma/Pagine/default.aspx>

L'Autorità di Audit provvede a svolgere tutte le funzioni previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (UE) n. 480/2014, in applicazione del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 123(4) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'AdA svolge direttamente tutte le attività previste dall'art. 127 del Reg. UE 1303/2013 e assicura che, qualora nel futuro si dovesse avvalere di altri organismi ai fini dell'esecuzione di parte delle attività di audit, questi siano in possesso dei necessari requisiti di indipendenza e autonomia richiesti dalla normativa e dagli standard di audit accettati a livello internazionale. A tal fine, si segnala che eventuali modifiche negli assetti organizzativi e funzionali dell'AdA sono comunicate all'Organismo nazionale di coordinamento.

L'AdA assicura, inoltre, che a fronte di un eventuale avvalimento di altri organismi, sarà mantenuto un solido coordinamento di tutte le attività di audit e la revisione della qualità delle attività svolte.

Per lo svolgimento dei compiti di audit previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, l'Autorità di audit, si avvale del supporto dell'Assistenza Tecnica (struttura selezionata con le modalità dell'Allegato II dell'Accordo di Partenariato 2014/2020 e con le procedure di evidenza pubblica poste in essere dalla centrale di committenza Consip S.p.A). I servizi di assistenza tecnica sono erogati sotto l'indirizzo, il coordinamento e la responsabilità dell'Autorità di Audit.

1.4 Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se presente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit e degli altri Organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

Relativamente al periodo di programmazione 2014-2020, con nota prot. n. 31/0008207 in data 18 dicembre 2014 del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata proposta la designazione dell'Autorità di Audit interna all'Amministrazione, collocata in posizione di staff presso il Segretariato Generale, con conseguente effettiva indipendenza organizzativa e funzionale rispetto alle altre Autorità del Programma Operativo.

La terzietà della funzione è stata, altresì, riconosciuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle funzione di audit, attraverso la formulazione del parere senza riserve espresso in merito alla designazione dell'AdA in riferimento ai PON a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali cofinanziati attraverso il FSE.

Alla luce delle procedure di designazione condotte dall'Organismo nazionale di coordinamento come previste dall'allegato II dell'Accordo di Partenariato e sulla base delle modalità previste dalle circolari MEF-RGS-IGRUE del 30/05/2014 (prot. n. 47832), successivamente integrata con circolare MEF-RGS-IGRUE e del 03/07/2014, l'Autorità di audit ha definito con nota del 18/12/2014 (prot. 31/0008207) il proprio assetto organizzativo e funzionale, compresa la chiarezza e adeguatezza delle proprie funzioni (*alias* carta d'intenti). In particolare, l'AdA ha dichiarato i propri requisiti con riferimento ai seguenti ambiti:

- indipendenza organizzativa e funzionale;
- indipendenza finanziaria e strumentale;
- requisiti d'indipendenza dei componenti delle AdA e regole sui conflitti di interesse;
- chiarezza e adeguatezza dell'attribuzione delle funzioni;
- adeguata e continuativa dotazione di risorse umane;
- competenza e professionalità del personale;
- coordinamento del lavoro di altri auditor.

Con riferimento al requisito di chiarezza e adeguatezza dell'attribuzione delle funzioni, le procedure di designazione hanno condotto all'accettazione dei compiti definiti a livello di normativa dell'UE come previsti dagli artt. 72, 73, 74, 122, 127 e 128 del Regolamento (UE) n.1303/2013). Tali compiti sono svolti sulla base delle modalità previste dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dal regolamento di esecuzione di cui (UE) 2015/207 nonché della prassi comune adottata dalla Commissione europea.

Al riguardo l'organismo di coordinamento Nazionale delle Autorità di Audit – IGRUE - ha espresso parere positivo, in riferimento ai requisiti previsti dell'AdA, sia in fase *ex ante* che nelle successive fasi di verifica *in itinere*.

Con il processo riorganizzativo intervenuto nel 2017, come detto in premessa, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che opera presso il Segretariato Generale, assicura le funzioni dell'Autorità di Audit dei Fondi Europei, al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.

In particolare, rilevano gli atti normativi e di natura organizzativa di seguito indicati:

- a) DPR 15 marzo 2017 n. 57, Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale prevede ai sensi dell'art. 3, comma 6 lettera c che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il segretariato generale assicurando inoltre:

- le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi europei (Fondo Sociale Europeo-FSE, Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione-FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti-FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione;
- b) D.M. 6 dicembre 2017 di attuazione del DPR 15 marzo 2017 n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e in vigore dal 20 maggio 2017, il quale all'art. 2 prevede, tra i compiti svolti dal Segretariato generale, che la Divisione VI svolge "Attività di audit dei Fondi europei: funzioni di supporto all'autorità di audit sui fondi europei".

L'Autorità di Audit provvede a svolgere tutte le funzioni previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (UE) n. 480/2014, dal Reg. UE 1011/2014 e dal Reg. UE 207/2015, in applicazione del principio della separazione delle funzioni.

Con DPCM 13 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020, n. 1654, la dott.ssa Anita Pisarro è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile per l'Autorità di Audit dei fondi europei del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conformemente all'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, l'Autorità di audit:

- garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. L'AdA si riserva l'uso di un metodo di campionamento non statistico previo giudizio professionale in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit. Tale metodo può essere utilizzato nell'ipotesi in cui il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus, che ha abrogato e sostituito il regolamento finanziario. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile;
- qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale;
- si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia;
- provvede, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso, all'aggiornamento annuale della strategia;
- prepara:
 - un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus;
 - una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Conformemente al Reg. (UE) 480/2014:

- l'Autorità di audit esegue gli audit delle operazioni sulla base di quanto previsto dall'art. 27 ovvero:
 - gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità all'articolo 28 del regolamento delegato;
 - gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro che:

- ✓ l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del programma operativo, non fosse stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;
 - ✓ le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del regolamento delegato;
 - ✓ per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del regolamento delegato. Gli audit verificano anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - ✓ gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione;
 - ✓ gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo;
 - ✓ qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie;
 - ✓ ai fini dei dati da comunicare alla Commissione in merito alla copertura annuale, sono conteggiate nell'importo delle spese sottoposte ad audit solo le spese rientranti nell'ambito di un audit svolto a norma del paragrafo 1. A tale fine viene utilizzato il modello di relazione di controllo stabilito sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- l'Autorità di audit predispone una metodologia per la selezione del campione di operazioni in conformità all'art. 28 del regolamento delegato, ovvero:
- ✓ stabilisce il metodo di selezione del campione «metodo di campionamento» tenendo conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti INTOSAI, IFAC o IIA;
 - ✓ tiene traccia della documentazione e del giudizio professionale impiegati per stabilire i metodi di campionamento relativi alle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito;
 - ✓ il campione è rappresentativo della popolazione dalla quale è estratto e consente all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido in conformità all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013. La popolazione comprende le spese di un programma operativo o di un gruppo di programmi operativi rientranti in un sistema comune di gestione e controllo, incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per un determinato periodo contabile. Il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile;

- ✓ ai fini dell'applicazione dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un metodo di campionamento è statistico quando garantisce: i) una selezione casuale degli elementi del campione; ii) l'applicazione della teoria della probabilità per valutare i risultati del campione, compresi la misurazione e il controllo del rischio di campionamento e della precisione prevista e conseguita;
- ✓ il metodo di campionamento garantisce che ciascuna unità di campionamento della popolazione sia selezionata casualmente per mezzo di numeri casuali generati per ciascuna unità della popolazione in modo da selezionare le unità costitutive del campione oppure venga scelta tramite selezione sistematica eseguita utilizzando un punto di partenza casuale e applicando una regola sistematica per selezionare gli elementi aggiuntivi;
- ✓ l'unità di campionamento è individuata dall'autorità di audit sulla base del giudizio professionale. Può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un beneficiario. Le informazioni sul tipo di unità di campionamento individuata e sul giudizio professionale applicato a tal fine sono incluse nella relazione di controllo;
- ✓ se la spesa complessiva relativa a un'unità di campionamento nel periodo contabile è un importo negativo, essa è esclusa dalla popolazione di cui al ed è sottoposta a un audit separato. L'autorità di audit può anche costituire un campione di questa popolazione separata;
- ✓ nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'autorità di audit la sostituisce mediante un'adeguata selezione casuale;
- ✓ tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit. Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'autorità di audit può sottoporle ad audit mediante un sotto campionamento, ossia selezionando tali richieste di pagamento o fatture sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale. In tal caso, le dimensioni appropriate del campione sono determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti per ciascuna unità di campionamento;
- ✓ l'autorità di audit può stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, oppure se la popolazione comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato;
- ✓ l'autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 %. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % delle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per un determinato periodo contabile;
- ✓ qualora siano stati riscontrati casi di irregolarità o un rischio di irregolarità, l'autorità di audit decide sulla base del giudizio professionale se sia necessario sottoporre ad audit un

campione complementare di altre operazioni o parti di operazioni non sottoposte ad audit nel campione casuale, in modo da tenere conto degli specifici fattori di rischio individuati;

- ✓ l'Autorità di audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare, trae conclusioni sulla base di tali risultati e le comunica alla Commissione nella relazione di controllo annuale. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale;
- ✓ sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.

➤ l'Autorità di audit esegue gli audit dei conti ai sensi dell'art. 28, ovvero:

- ✓ sono eseguiti per ciascun periodo contabile ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- ✓ allo scopo di fornire una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti;
- ✓ tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni;
- ✓ l'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità;
- ✓ ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'AdA, verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che:
 - l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;
 - gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile;
 - le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione;
 - i contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione.

Quanto illustrato nel presente paragrafo costituisce la dichiarazione d'intenti e carta dell'audit della scrivente AdA, la quale potrà essere aggiornata a fronte di modifiche dei regolamenti generali, delegati o esecutivi

adottati da parte delle istituzioni dell'Unione Europea ovvero a seguito di mutati orientamenti della prassi comune della Commissione Europea.

1.5 Conferma da parte dell'Autorità di Audit che gli Organismi che eseguono audit ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa, se applicabile ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del regolamento citato.

Per lo svolgimento delle attività di audit, l'AdA non si avvale di altri organismi esterni che eseguono audit ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Relativamente all'assistenza tecnica, CONSIP, su mandato del MEF-RGS-IGRUE, ha realizzato una gara ex D.lgs. 163/2006, a procedura aperta, per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea; nell'ambito di tale gara il lotto n. 8 (CIG 617745337B) è stato destinato a fornire assistenza tecnica per le attività di audit del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul PON Inclusionione, sul PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione e sul PON Iniziativa Occupazione Giovani.

In esito alla procedura, per tale lotto è risultato aggiudicatario il RTI costituito dalla Deloitte e Touche S.p.A. (mandataria) e Meridiana Italia S.r.l. (mandante), a cui sono stati affidati i servizi in argomento.

L'AdA pianifica le attività da svolgere, sulla base del Contratto e del relativo Capitolato tecnico, previste in apposito piano di lavoro e consuntivate in SAL bimestrali. Le attività conferite al terzo sono sottoposte a specifica *quality review*.

Al riguardo tutte le attività in capo all'assistenza tecnica vengono organizzate e coordinate dall'Unità di Coordinamento Assistenza Tecnica e tutti gli output prodotti dall'RTI aggiudicatario vengono sottoposti ad accurata revisione da parte del responsabile Audit operazioni e del responsabile Audit di sistema e vengono successivamente sottoposte ad attività di supervisione finale da parte del responsabile dell'AdA.

Al riguardo viene anche compilata una apposita *check list* per la *Quality Review* firmata dal Responsabile dell'AdA e dal responsabile della funzione il cui modello è allegato al Manuale di Audit.

L'indipendenza funzionale è garantita tramite:

- a)** I criteri di selezione stabiliti dal bando di gara, riguardanti le situazioni personali degli operatori che possono comportarne l'esclusione e le informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. In particolare, al p. 17.1.c è richiesta la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da:
- l'essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta; per garantire l'assenza di conflitti di interesse per l'esercizio della funzione di audit, l'incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini;
 - lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta;
 - lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione e/o di Autorità di Certificazione a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta.
- b)** Le obbligazioni specifiche in capo al fornitore indicate all'Art. 6 del contratto sottoscritto in data 15/09/2016, in cui il p.4 specifica che: "Il Fornitore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell'oggetto del presente Contratto; nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara".

Le attività svolte dall'AT consistono nel supporto metodologico e operativo alle attività di definizione dell'analisi del rischio e del campionamento, supporto all'esecuzione delle verifiche di sistema, dei conti e delle operazioni, supporto alla predisposizione della relazione annuale di controllo e nel supporto alle attività di aggiornamento e revisione dei Manuali.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 Spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato

L'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013, stabilisce che l'Autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. Lo strumento indispensabile per una corretta pianificazione delle attività di audit è rappresentato dall'“**analisi e valutazione dei rischi**”.

La valutazione dei rischi è stata svolta dall'Autorità di Audit in una prima fase per la predisposizione della Strategia di audit presentata alla Commissione europea entro otto mesi dall'approvazione del relativo Programma Operativo. In particolare, è stato descritto il metodo utilizzato e i fattori di rischio considerati compresi quelli delle specifiche aree tematiche (indicati nel paragrafo 3.2), il livello di rischio utilizzato (*risk scoring*), indicazione dei risultati e ordine di priorità tra gli organismi, processi, controlli, programmi, assi prioritari o obiettivi specifici da sottoporre ad audit.

All'interno della presente Strategia di audit è indicata la relazione tra i risultati della valutazione dei rischi e la pianificazione dell'attività di audit. L'AdA ritiene che l'analisi del rischio costituisca un esercizio ciclico e, pertanto, va riesaminato su base degli effettivi risultati dell'attività precedente e comunque in ogni caso nell'ipotesi in cui si verificano eventi che determinano una modifica della Strategia di audit o del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo. La metodologia generale alla base della valutazione del rischio stabilita all'interno della presente strategia prevede diverse attività, qui di seguito riportate:

- A. Ricerca e analisi della documentazione utile per la valutazione del rischio;
- B. Analisi del Sistema di Gestione e Controllo e dei processi significativi legati alle linee di intervento;
- C. Individuazione dei fattori di rischio;
- D. Analisi del livello di rischio dei processi significativi e dei controlli ad esso associati;
- E. Giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere e pianificazione delle attività di audit.

Si precisa che, per il solo periodo contabile 2019-2020, in linea con le indicazioni della CE per far fronte alla crisi COVID-19, l'AdA può rivedere la propria valutazione dei rischi al fine di valutare se gli audit di sistema o i relativi follow-up possano essere rinviati all'anno successivo, in particolare laddove le autorità del programma sono già state sottoposte ad audit di sistema negli ultimi anni. Tale valutazione è sottoposta al proprio giudizio professionale.

A. Ricerca e analisi della documentazione utile per la valutazione del rischio

Per eseguire una corretta valutazione del rischio sono utilizzati i seguenti documenti:

- valutazione del rischio effettuata nell'ambito delle procedure di designazione dell'AdG e dell'AdC;
- descrizione dei sistemi di gestione e controllo;
- piste di controllo;
- rapporti annuali di controllo;
- rapporti di audit della Commissione europea;
- informazioni deducibili dai controlli condotti dall'Autorità di Certificazione;
- informazioni deducibili dai controlli di I livello (in particolare dalle check-list o dai verbali del relativo Ufficio di Monitoraggio e Controllo);

- informazioni deducibili dai controlli effettuati da altre istituzioni, quali ad esempio la Corte dei Conti italiana, la Corte dei Conti europea;
- normativa dell’UE e altri documenti dell’UE di interesse (*id est* linee guida, comunicazioni, dichiarazioni ecc.);
- normativa nazionale e altri documenti rilevanti di provenienza nazionale;
- segnalazioni della Guardia di Finanza;
- segnalazioni di vario tipo (ad esempio segnalazioni dirette da parte dei beneficiari o di semplici cittadini, ecc.);
- altri documenti (ad esempio i “criteri di selezione”; tavole finanziarie con indicazioni in merito al riparto delle risorse finanziarie tra i vari OI; ecc.);
- verifiche di sistema AdG, AdC e Organismi Intermedi;
- verifiche delle operazioni certificate e relazioni finali trasmesse;
- rapporti sull’audit dei conti definitivi.

B. Analisi del Sistema di Gestione e Controllo e dei processi significativi legati alle linee di intervento

Una volta raccolto il materiale utile alla valutazione del rischio, si procede all’analisi del Sistema di Gestione e Controllo anche alla luce degli esiti della verifica del rispetto dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC. L’AdA intende porre una particolare attenzione sull’organizzazione e le procedure relative alle seguenti strutture:

1. Autorità di Gestione;
2. Autorità di Certificazione;
3. Organismi Intermedi.

Va rilevato che allo stato attuale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale *Iniziativa Occupazione Giovani* risultano sottoscritte n. 23 convenzioni, che individuano altrettanti Organismi Intermedi, delegati dall’AdG, ai sensi art. 123(7) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, all’esecuzione di specifiche attività del Programma. Tali Organismi Intermedi sono:

1. la Regione Abruzzo, la convenzione è stata stipulata in data 24/06/2014;
2. la Regione Basilicata, la convenzione è stata stipulata in data 24/06/2014;
3. la Regione Calabria, la convenzione è stata sottoscritta in data 02/05/2014;
4. la Regione Campania la, convenzione è stata sottoscritta in data 09/05/2014;
5. la Regione Emilia-Romagna, la convenzione è stata sottoscritta in data 17/04/2014;
6. la Regione Friuli-Venezia Giulia, la convenzione è stata sottoscritta in data 09/05/2014;
7. la Regione Lazio, la convenzione è stata sottoscritta in data 02/05/2014;
8. la Regione Liguria, la convenzione è stata sottoscritta in data 09/05/2014
9. la Regione Lombardia, la convenzione è stata sottoscritta in data 16/05/2014;
10. la Regione Marche, la convenzione è stata sottoscritta in data 09/05/2014;
11. la Regione Molise, la convenzione è stata sottoscritta in data 24/06/2014;
12. la Regione Piemonte, la convenzione è stata sottoscritta in data 09/05/2014;

13. la Provincia Autonoma di Trento, la convenzione è stata sottoscritta in data 09/05/2014;
14. la Regione Puglia, la convenzione è stata sottoscritta in data 09/06/2014;
15. la Regione Sardegna, la convenzione è stata sottoscritta in data 17/04/2014;
16. la Regione Sicilia, la convenzione è stata sottoscritta in data 16/05/2014;
17. la Regione Toscana, la convenzione è stata sottoscritta in data 30/04/2014;
18. la Regione Umbria, la convenzione è stata sottoscritta in data 09/05/2014;
19. la Regione Valle d'Aosta, la convenzione è stata sottoscritta in data 17/04/2014;
20. la Regione Veneto, la convenzione è stata sottoscritta in data 02/05/2014;
21. la PCM - Dipartimento per la Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - convenzione sottoscritta in data 22/09/2014;
22. Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca, convenzione sottoscritta in data 06/05/2015;
23. Istituto Nazionale Per la Previdenza Sociale (INPS), Decreto Direttoriale n. 425/II/2015 del 28.12.2015.

Alla luce di quanto sopra va inoltre considerato che:

- il PO IOG è un nuovo programma che non ha precedenti esperienze e quindi elementi di valutazione provenienti dalle passate programmazioni,
- l'attuazione di un PO con molteplici deleghe costituisce una novità;
- l'attuazione di un PO con deleghe ad OI ha costituito un fattore da includere nella complessiva valutazione del rischio sin dall'adozione iniziale della strategia di audit;
- l'Autorità di Gestione del programma ha esperienza nell'attuazione di Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali;
- l'Autorità di Certificazione ha esperienza nella gestione di Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali;
- è disponibile una completa definizione del Sistema di Gestione e Controllo;
- è disponibile una completa definizione degli assetti organizzativi degli Organismi Intermedi.

L'AdA, fermo restando il controllo costante dell'AdG e dell'AdC provvede ad individuare annualmente alcuni dei su indicati Organismi sulla base di criteri quali quelli, ad esempio, suggeriti nell'allegato III degli orientamenti EGESIF_14-0011 finale del 03/06/2015, ovvero:

- Importo dei bilanci (*alias* importi delle convenzioni sottoscritte);
- Complessità della struttura organizzativa;
- Complessità delle norme e delle procedure;
- Ampia varietà di operazioni complesse;
- Beneficiari a rischio;
- Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave.

Ai fini della definizione dell'analisi dei rischi si procede, pertanto, all'acquisizione di informazioni preliminari in merito ai fattori di rischio intrinseci definiti nell'allegato III degli orientamenti EGESIF_14-0011-02 final del 27/08/2015.

Accanto ai su indicati fattori di rischio intrinseci⁴, l'AdA considera, ai fini della valutazione del rischio, anche i fattori di rischio di controllo⁵ utilizzando, tra gli altri, i fattori quali gli esiti dei controlli di sistema e dei controlli di II livello. Coerentemente con i criteri raccomandati nell'allegato III degli orientamenti EGESIF_14-0011 finale del 03/06/2015, l'AdA valuta la:

- categoria 1: come rischio basso;
- categoria 2: come rischio medio-basso;
- categoria 3: come rischio medio-alto;
- categoria 4: come rischio alto.

Resta inteso che, nell'analisi del rischio, rientra anche la verifica circa l'esistenza di eventuali cambiamenti sostanziali del sistema di gestione e controllo, rispetto a quanto esaminato dall'AdA, nell'ambito delle procedure di designazione dell'AdG e dell'AdC, come ad esempio il caso in cui sia in atto una riorganizzazione degli uffici e delle Autorità, che potrebbe compromettere la corretta attuazione dei principi di indipendenza e adeguata separazione delle funzioni.

C. Individuazione dei fattori di rischio

I principali elementi del sistema cui si associano il rischio intrinseco e di controllo sono i seguenti:

Fattori di Rischio Intrinseco (IR):

- Complessità della struttura;
- Complessità delle norme e delle procedure (sulla base della considerazione che la complessità normativa che regola l'attuazione dell'intervento rende più probabile che si verifichino degli errori);
- Complessità delle operazioni;
- Rischio inerente alla tipologia di beneficiari (la natura dei beneficiari, es. pubblici o privati, comporta una diversa capacità di realizzare le operazioni connesse alle diverse tipologie di azioni e quindi un rischio che si verifichino degli errori);
- Personale insufficiente e/o mancanza di competenze nell'attività di gestione.

Fattori di rischio di controllo (CR):

- Dimensionamento della struttura preposta al controllo (Rischio di inadeguatezza quantitativa);
- Livello di informatizzazione delle attività (il maggior livello di sviluppo e utilizzo di strumenti informatici e informativi nella gestione e trattamento delle informazioni rende minore il rischio che si verifichino degli errori);
- Esito delle verifiche di II livello;
- Modifiche del Si.Ge.Co.;
- Grado di accoglimento dei rilievi mossi in precedenti audit ed efficacia delle azioni correttive intraprese (sulla base della considerazione che la capacità degli organismi sottoposti ad audit di adeguarsi ai rilievi mossi con appropriate e tempestive azioni correttive comporta una maggior

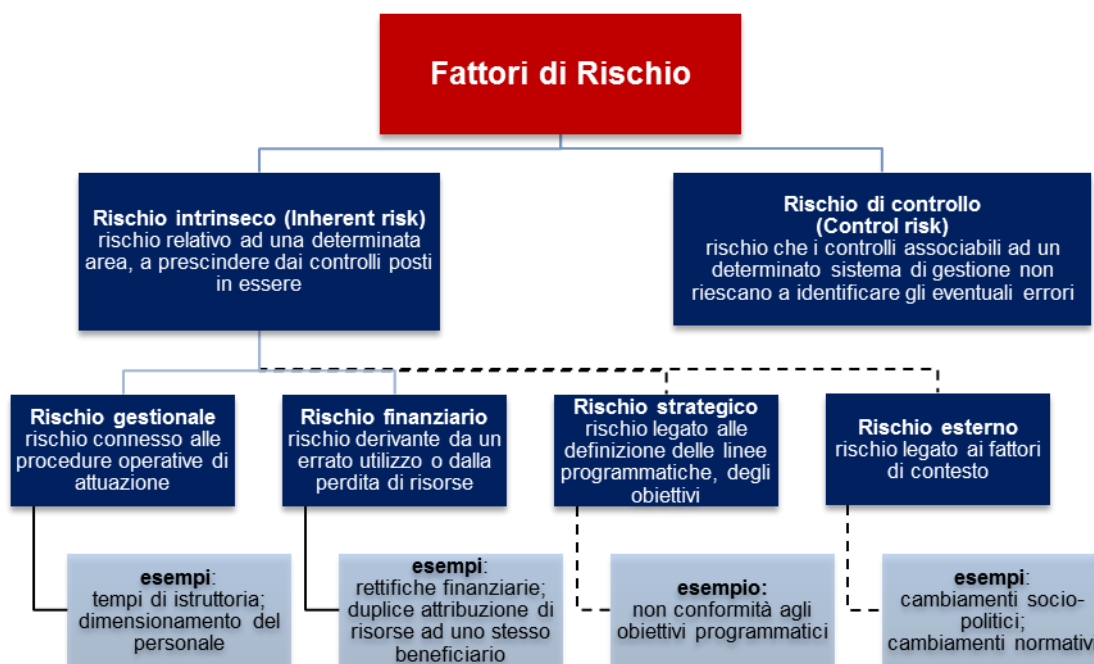
⁴ Il Rischio intrinseco (ISA 200) è il rischio, correlato alla natura delle attività, delle operazioni e delle strutture di gestione, che si verifichino errori o anomalie nella gestione finanziaria che, se non prevenuti o individuati e corretti dalle attività di controllo interno, possano rendere i saldi contabili suscettibili di essere inaffidabili e le transazioni collegate di essere significativamente illegittime o irregolari o possano generare la suscettibilità della gestione finanziaria di essere inadeguata;

⁵ Il Rischio di controllo interno (ISA 200) è il rischio che errori o anomalie significativi nella gestione finanziaria non siano prevenuti o individuati e corretti tempestivamente dalle attività di controllo interno e dai controlli posti in essere dalle Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione.

attitudine a migliorare il proprio sistema di gestione e controllo e quindi una minor probabilità di verifica degli errori).

Tenendo conto dei documenti sopra menzionati e dell'approfondimento in merito alle procedure del Sistema di Gestione e Controllo, la valutazione del rischio prevede l'individuazione dei relativi fattori di rischio, secondo la suddivisione presentata nella sottostante figura 1.

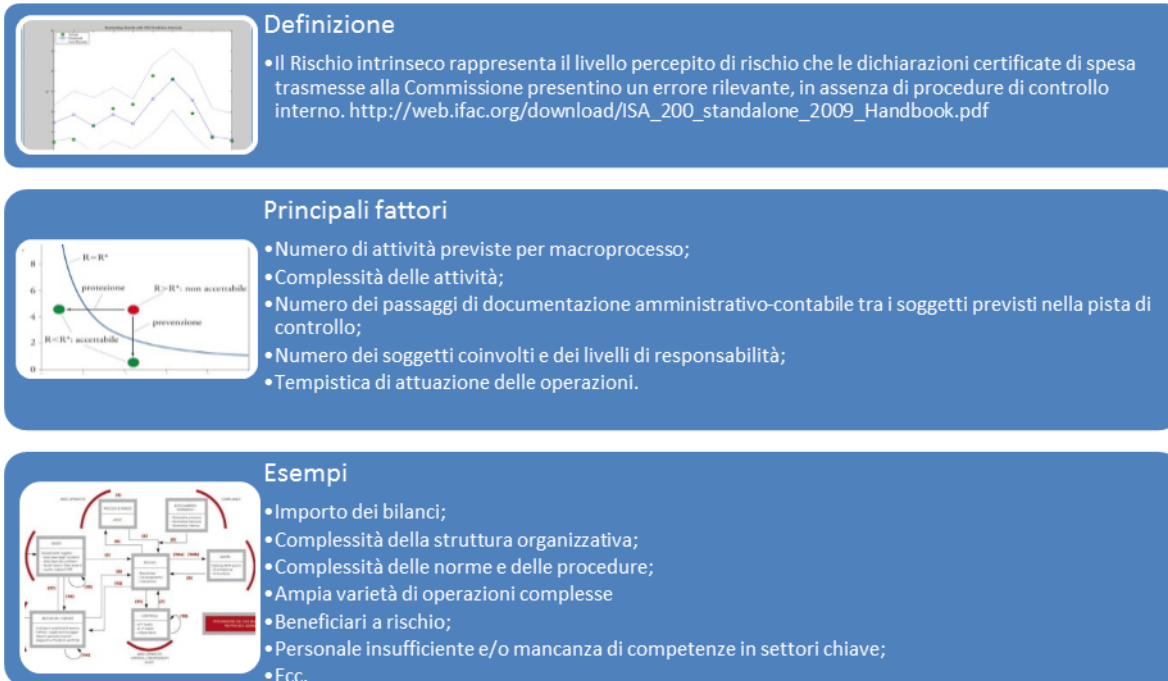
Figura 1- Rappresentazione delle tipologie di rischio



È utile precisare che i *rischi strategici* e i *rischi esterni* non sono però presi in considerazione perché non rilevanti ai fini della pianificazione delle attività di audit. Meritano invece un ulteriore approfondimento i rischi intrinseci (gestionale e finanziario) e i rischi di controllo, di cui a seguire sono riportati gli elementi principali.

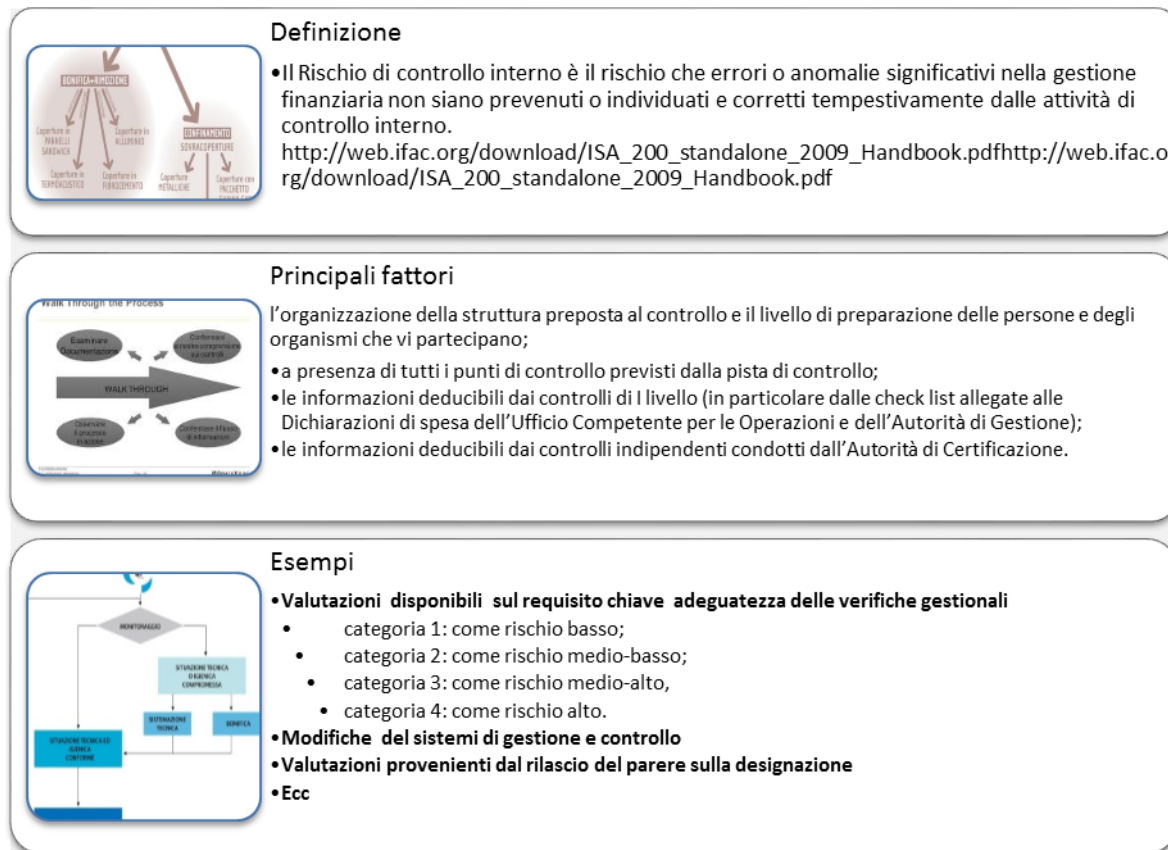
Nella sottostante figura 2 è descritto il contenuto del rischio intrinseco con l'indicazione dei principali fattori che lo influenzano e alcune esemplificazioni proprie delle procedure di attuazione delle operazioni cofinanziate a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Figura 2: rappresentazione del rischio intrinseco standard ISA 200



Nella sottostante figura 3 è descritto il contenuto del *rischio di controllo* con l'indicazione dei principali fattori che lo influenzano e alcune esemplificazioni proprie delle procedure di attuazione delle operazioni cofinanziate a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Figura 3 rappresentazione del rischio di controllo standard ISA 200



D. Analisi del livello di rischio dei processi significativi e dei controlli ad esso associati

L'analisi del rischio da effettuare al principio di ciascun periodo di audit dovrà essere svolta per determinare le priorità con le quali assoggettare ad audit di sistema gli organismi attori del sistema di gestione e controllo. Nel corso di ciascun periodo di audit l'AdA assoggetterà ad audit di sistema:

- la struttura dell'AdG nel suo complesso;
- la struttura dell'AdC;
- almeno sette OI per anno.

Una volta determinati e riepilogati i rischi e i controlli legati alle attività riconducibili ai diversi processi, si passa alla fase centrale della valutazione del rischio in coerenza alle "Linee guida per gli Stati Membri sulla strategia di audit 2014 – 2020" (EGESIF_14-0011-02 final del 27/08/2015): l'analisi del livello di rischio a livello di OI, posto che l'AdG e l'AdC sono in ogni caso oggetto di analisi in ciascun periodo di audit.

Le tipologie di rischio individuate possono essere oggetto di classificazione da parte del controllore al fine proprio di quantificarne la portata.

Il processo di analisi del livello di rischio si suddivide in analisi del livello di rischio intrinseco e analisi del livello di rischio di controllo. I due parametri devono essere valutati in modo del tutto indipendente gli uni dagli altri, al fine di valutarli il più possibile in maniera analitica e precisa.

Analisi del livello di rischio intrinseco

Il livello di rischio intrinseco viene misurato sia in termini di impatto sul raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, sia in termini di frequenza del rischio stesso.

Tabella 1: impatto del rischio intrinseco

Impatto del rischio L'impatto o la gravità del rischio è il livello con cui il manifestarsi del rischio può influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.		
Livello	Significato	Esempio
ALTO	Impatto significativo sul raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Intervento	– Irregolare rendicontazione alla Commissione europea; – frodi / irregolarità sistematiche; – problemi di carattere giudiziario; – perdita di fondi.
MODERATO	Inefficienza nelle normali Operazioni con un effetto limitato sul raggiungimento della strategia e degli obiettivi	– Interruzioni o significative inefficienze nei processi; – problemi temporanei di qualità/servizio; – inefficienze nei flussi e nelle Operazioni; – irregolarità isolate.
BASSO	Nessun impatto concreto sulla strategia o sugli obiettivi dell'Ente	

Tabella 2: valutazione della probabilità del rischio intrinseco

Valutazione della probabilità del rischio Valutazione della probabilità o della frequenza che il rischio stesso si manifesti. La miglior valutazione della frequenza dovrebbe essere basata sull'esperienza e sulla capacità di giudizio		
Livello	Significato	Esempio
ALTA	È molto probabile che il rischio si verifichi più di una volta durante l'attuazione dell'Operazione	– Tempi di istruttoria troppo lunghi; – disallineamento tra i criteri di valutazione utilizzati nella scelta dei Beneficiari finali.
MODERATA	Vi è la possibilità che il rischio si verifichi in maniera occasionale durante l'attuazione dell'Operazione	– Perdita di immagine nei confronti dei Beneficiari in fase di istruttoria; – mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
BASSA	Appare improbabile che il rischio si verifichi durante l'attuazione dell'Operazione	– Mancato rispetto dei doveri di pubblicità delle graduatorie; – mancato rispetto della normativa relativa alle Pari Opportunità.

La combinazione dell'impatto del rischio e della valutazione della probabilità di rischio consente di fornire un'analisi dettagliata del rischio intrinseco collegato al singolo Organismo Intermedio.

L'analisi del livello di rischio intrinseco viene effettuata mediante l'utilizzo della matrice di seguito riportata.

Tabella 3: Matrice di rischio intrinseco

Impatto del rischio per probabilità	Probabilità Basso	Probabilità Moderata	Probabilità Alta
Impatto Alto	M	A	A
Impatto Moderato	B	M	A
Impatto Basso	B	B	M

Tabella 4 Spiegazione e quantificazione del livello di rischio intrinseco

Livello di rischio intrinseco	Spiegazione	Quantificazione del rischio
A - Alto	Il livello di rischio è tale da dover prevedere un'azione immediata per ricondurlo a un livello tollerabile.	1
M - Moderato	È un rischio da gestire attraverso una specifica ed efficace procedura, oltre ad un costante monitoraggio.	0,50
B - Basso	Rischio da gestire attraverso una procedura specifica. In taluni casi, se il rischio fosse molto basso potrebbe anche non essere opportuno intervenire.	0,25

Analisi del livello di rischio di controllo

Per quanto riguarda il rischio di controllo, l'analisi dipende dai controlli predisposti a presidio dei relativi rischi inerenti e dall'efficacia del controllo stesso. Si può procedere allo stesso modo a una quantificazione del rischio di controllo secondo la tavola che segue.

Tabella 5 Spiegazione e quantificazione del livello di rischio di controllo

Livello di rischio di controllo	Spiegazione	Quantificazione del rischio
A - Alto	Il livello di rischio è alto, non è stato possibile valutare il livello di rischio oppure la documentazione presa in esame è giudicata insufficiente.	1
M - Moderato	Il rischio è medio, significa che il controllo è giudicato in parte adeguato e in parte non adeguato.	0,50
B - Basso	Rischio è basso poiché i controlli sono giudicati adeguati, ad esempio in numero, in qualità, in approfondimento.	0,25

Nella tabella sottostante è rappresentato l'esito della valutazione del rischio complessivo, in essa sono considerati congiuntamente il rischio intrinseco e il rischio di controllo:

Tabella 6 Matrice valutazione del rischio complessivo

Fattori di Rischio Intrinseco (IR)	Livello di Rischio		
	Alto	Medio	Basso
Complessità struttura organizzativa (numerosità soggetti coinvolti e relazioni interne)	20%	10%	5%
Complessità delle norme e delle procedure	20%	10%	5%
Complessità delle operazioni	20%	10%	5%
Rischio inerente alla tipologia di beneficiari	20%	10%	5%
Personale insufficiente e/o mancanza di competenze nell'attività di gestione	20%	10%	5%
TOTALE IR	100%	50%	25%
Fattori di Rischio di Controllo (CR)	Livello di Rischio		
	Alto	Medio	Basso
Dimensionamento della struttura preposta al controllo (Rischio di inadeguatezza quantitativa)	20%	10%	5%
Livello di informatizzazione delle attività	20%	10%	5%
Esito delle verifiche di II livello	20%	10%	5%
Modifiche del Si.Ge.Co.	20%	10%	5%
Grado di accoglimento dei rilievi mossi in precedenti audit ed efficacia delle azioni correttive intraprese	20%	10%	5%
TOTALE CR	100%	50%	25%

Per ogni OI si procede alla valutazione del rischio intrinseco e di controllo, ottenuto come somma delle valutazioni operate sui singoli fattori di rischio.

Successivamente, dal prodotto tra la somma dei fattori di rischio intrinseco (IR) e la somma dei fattori di rischio di controllo (CR) si ottiene il “Management Risk” (MR) per ogni singolo OI.

$$\text{Somma dei fattori IR} \times \text{Somma dei fattori CR} = \text{MR Management Risk}$$

Il MR viene moltiplicato per la dotazione di ciascun OI per ottenere il “Risk Score”, parametro significativo della priorità dell’audit. La priorità verrà valutata in modo tale da assicurare l’esecuzione dell’audit di sistema nel corso dell’intero periodo di programmazione 2014/2020 su tutti gli OO.II.

Nella successiva tabella 7 è indicata la valutazione del rischio, ispirata alla metodologia fornita nell’allegato III agli orientamenti EGESIF sulla strategia.

I fattori di rischio intrinseco considerati al momento della redazione del presente documento sono i seguenti:

1. Complessità della struttura;
2. Complessità delle norme e delle procedure (sulla base della considerazione che la complessità normativa che regola l’attuazione dell’intervento rende più probabile che si verifichino degli errori);
3. Complessità delle operazioni;
4. Rischio inerente alla tipologia di beneficiari (la natura dei beneficiari, es. pubblici o privati, comporta una diversa capacità di realizzare le operazioni connesse alle diverse tipologie di azioni e quindi un rischio che si verifichino degli errori);
5. Personale insufficiente e/o mancanza di competenze nell’attività di gestione.

I fattori di rischio di controllo considerati al momento della redazione del presente documento sono i seguenti:

1. Dimensionamento della struttura preposta al controllo (Rischio di inadeguatezza quantitativa);
2. Livello di informatizzazione delle attività (il maggior livello di sviluppo e utilizzo di strumenti informatici e informativi nella gestione e trattamento delle informazioni rende minore il rischio che si verifichino degli errori);
3. Esito delle verifiche di II livello;
4. Modifiche del Si.Ge.Co.;
5. Grado di accoglimento dei rilievi mossi in precedenti audit ed efficacia delle azioni correttive intraprese (sulla base della considerazione che la capacità degli organismi sottoposti ad audit di adeguarsi ai rilievi mossi con appropriate e tempestive azioni correttive comporta una maggior attitudine a migliorare il proprio sistema di gestione e controllo e quindi una minor probabilità di verificarsi di errori).

E. Giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere e pianificazione delle attività di audit

Il giudizio di sintesi per ciascun Organismo Intermedio tiene naturalmente conto della diversa ponderazione attribuita ai singoli rischi intrinseci e ai singoli rischi di controllo, costituita dalla dotazione finanziaria.

Nella tabella, di seguito riportata, è indicata una valutazione dei rischi ispirata alle indicazioni fornite nell’allegato III agli orientamenti EGESIF sulla strategia.

Il punteggio totale del rischio attribuito a ciascuna Autorità/Organismo Intermedio comporta l’attribuzione del livello di Rischio, che può essere **Alto**, **Medio** o **Basso**, secondo il criterio riportato nel prospetto che segue:

Quantificazione del rischio (da - a)	Livello di rischio [(IR * CR) * Dotazione finanziaria OI]
71% - 100%	A – Alto
31% - 70%	M – Medio
0% - 30%	B - Basso

Sulla base del principio che prima saranno controllati gli Organismi Intermedi più rischiosi e successivamente gli altri, l'obiettivo principale di tale valutazione dei rischi è essenzialmente quello di consentire all'auditor di identificare gli organismi da sottoporre ad audit di sistema nel periodo oggetto di pianificazione. Pertanto, saranno oggetto di verifica gli Organismi Intermedi che presentano un Risk Score (RS) alto.

L'AdA assicura che, nel corso della intera programmazione 2014-2020, saranno sottoposti a verifica tutti gli OO. II..

Al fine di garantire che tutti gli OO.II. siano sottoposti a verifica, essendoci un'ampia forbice tra le dotazioni finanziarie degli OO.II., l'AdA ha considerato anche l'ipotesi che si possa verificare che un OI non ancora sottoposto a verifica e con Risk Score (RS) basso ma con Management Risk (MR) alto abbia un ordine di priorità successivo rispetto a un OI già auditato ma con Risk Score (RS) più alto a causa dell'incidenza della dotazione finanziaria. In tale ipotesi sarà sottoposto a verifica l'OI non ancora controllato e con Management Risk (MR) più alto. Tale eccezione non va attuata nel caso in cui l'OI già sottoposto a verifica di audit presenti un rischio medio/alto nel *Fattore di rischio di Controllo - Esiti delle verifiche di II livello*.

Si segnala che sia l'AdG che l'AdC sono sottratte ad analisi del rischio in quanto sono comunque oggetto di verifica di sistema in ciascun periodo di audit.

L'AdA, nei periodi contabili precedenti ha realizzato almeno una missione di audit presso ciascun organismo intermedio individuato dall'AdG, garantendo, pertanto, che ciascun O.I. fosse sottoposto a verifica, almeno una volta nel corso della intera programmazione 2014-2020.

Pertanto, a causa del diffondersi della pandemia da COVID – 19, e in considerazione di quanto segnalato dai servizi della CE con nota ARES (2020)1641010 del 18/03/2020, e successive integrazioni del 26 marzo 2020 e del 26 aprile 2020, l'AdA, sulla scorta del suo giudizio professionale, dopo avere valutato gli esiti dell'analisi del rischio, i cui esiti sono rappresentati nella tabella sottostante, ha ritenuto opportuno pianificare il *follow – up* degli audit realizzati nel periodo contabile 2018 – 2019 per i soli casi che presentino un esito rientrante nella categoria 3 (*Funziona parzialmente; sono necessari dei miglioramenti sostanziali*), rinviando gli altri all'anno contabile successivo. Inoltre, ha ritenuto opportuno prevedere di sottoporre a verifica di sistema i primi due OO.II. che nell'analisi del rischio presentano un Risk Score più alto. Si precisa che, essendo l'OI Regione Campania stato sottoposto a controllo nell'anno contabile precedente, si procederà a realizzare un Audit Tematico sul RC04.

Tabella 7 valutazione dei rischi Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani 2014/2020

		Fattori di rischio intrinseco (IR)						Fattori di Rischio di Controllo (CR)									
Anno Verifica	Organismo	Complessità della struttura	Complessità delle norme e delle procedure	Complessità delle operazioni	Rischio inerente alla tipologia di beneficiari	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze nell'attività di gestione	Somma dei fattori IR	Rischio di inadeguatezza quantitativa	Livello di informatizzazione delle attività	Esiti delle verifiche di II livello	Modifiche del Si.Ge.Co.	Grado di accoglimento dei rilievi mossi in precedenti audit	Somma dei fattori CR	Dotazione (milioni di euro)	MR Management Risk	Risk Score (RS)	Priorità
2017	Veneto	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	83,25	100%	83,25	1
2019	Campania	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	5%	5%	10%	10%	40%	191,61	36%	68,98	2
2019	Lombardia	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	5%	5%	10%	10%	40%	178,36	36%	64,21	3
2019	Sicilia	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	5%	5%	5%	35%	178,82	32%	56,33	4
2017	INPS	20%	20%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	10%	10%	10%	40%	154,24	36%	55,53	5
2016	Piemonte	20%	20%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	5%	20%	20%	55%	97,43	50%	48,23	6
2017	E. Romagna	20%	20%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	20%	20%	20%	70%	74,18	63%	46,73	7
2016	Lazio	20%	20%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	137,2	23%	30,87	8
2018	Calabria	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	67,67	45%	30,45	9
2016	Marche	20%	20%	20%	20%	10%	90%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	32,75	90%	29,48	10
2018	Dip. Gioventù	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	20%	20%	10%	10%	70%	46,58	63%	29,35	11
2018	Sardegna	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	20%	10%	10%	60%	54,18	54%	29,26	12

		Fattori di rischio intrinseco (IR)						Fattori di Rischio di Controllo (CR)									
Anno Verifica	Organismo	Complessità della struttura	Complessità delle norme e delle procedure	Complessità delle operazioni	Rischio inerente alla tipologia di beneficiari	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze nell'attività di gestione	Somma dei fattori IR	Rischio di inadeguatezza quantitativa	Livello di informatizzazione delle attività	Esiti delle verifiche di II livello	Modifiche del Si.Ge.Co.	Grado di accoglimento dei rilievi mossi in precedenti audit	Somma dei fattori CR	Dotazione (milioni di euro)	MR Management Risk	Risk Score (RS)	Priorità
2017	Toscana	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	64,88	45%	29,20	13
2018	Puglia	20%	20%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	120,45	23%	27,10	14
2017	Abruzzo	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	31,16	45%	14,02	15
2017	Liguria	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	27,21	45%	12,24	16
2017	F. V. Giulia	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	19,3	45%	8,69	17
2019	Molise	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	7,67	100%	7,67	18
2019	P. A. di Trento	20%	20%	20%	20%	10%	90%	20%	5%	5%	20%	20%	70%	8,37	63%	5,27	19
2018	Umbria	20%	20%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	22,79	23%	5,13	20
2018	Basilicata	20%	20%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	17,21	23%	3,87	21
2019	MIUR	20%	20%	20%	20%	10%	90%	10%	10%	20%	20%	20%	80%	3,8	72%	2,74	22
2019	Valle d'Aosta	20%	20%	20%	20%	10%	90%	20%	10%	5%	20%	20%	75%	2,33	68%	1,57	23

2.2 Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi è soggetta a procedure di revisione interne finalizzate ad un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi stessi. In particolare, l'aggiornamento dell'analisi dei rischi avviene successivamente alla valutazione dei risultati riferiti ai seguenti processi:

- esiti della procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei criteri di designazione e al riscontro *in itinere* del mantenimento dei criteri di designazione e revoca della designazione iniziale;
- esiti degli audit dei sistemi ai sensi dell'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 e tenuto conto dei requisiti chiave previsti dalle *Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States*, nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014;
- esiti degli audit delle operazioni ai sensi dell'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 e del art. 27 del Reg. (UE) 480/2014;
- esiti degli audit dei conti di cui all'art. 29 del Reg. UE 480/2014, alla luce della *Guidance for Member States on Audit of Accounts*, EGESIF_15_0016-04 del 03/12/2018;
- esiti del Rapporto annuale di controllo di cui all'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 alla luce della Guida orientativa per gli Stati Membri sulla Relazione Annuale di Controllo e sul Parere di Audit attualmente EGESIF 15-002/2015 del 03/06/2015;
- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei Conti Europea riferiti al programma in questione;
- esiti, eventuali ulteriori informazioni rilevanti o referti riferiti al programma e al sistema di gestione e controllo provenienti da altri Organi nazionali (MEF, GdF, ecc.) o comunitari (OLAF).

Laddove tali esiti dovessero contenere informazioni rilevanti ai fini dell'attività di audit, l'AdA avvia le necessarie valutazioni tese a operare una revisione e/o un aggiornamento della analisi dei rischi, fermo restando, in ogni caso, la rilevanza dei seguenti fattori: (i) complessità della struttura organizzativa; (ii) complessità delle norme e delle procedure; (iii) ampia varietà di operazioni complesse; (iv) beneficiari a rischio; (v) personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave; (vi) rischio di inadeguatezza quantitativa; (vii) livello di informatizzazione delle attività; (viii) esito delle verifiche di II livello; (ix) modifiche del Si.Ge.Co., (x) grado di accoglimento dei rilievi mossi in precedenti audit. L'inclusione nell'analisi di nuovi fattori di rischio darà luogo a modifiche della strategia di audit e come tali quest'ultime saranno puntualmente relazionate nella sezione 3 del RAC allo scopo assicurare un'adeguata informazione ai preposti servizi della Commissione europea.

3. METODO

Principali riferimenti normativi e documentali

I principali riferimenti normativi e documentali ai fini della metodologia di audit sono rappresentati da:

- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. (UE) n. 480/2014;
- Reg. (UE) n. 1011/2014;
- Reg. (UE) n. 207/2015;
- Reg.(UE) n. 2018/1046 Omnibus
- Linee guida per gli Stati membri e le Autorità dei programmi per la valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate EGESIF_14-0021-00 16/06/2014;
- Guidance on Audit Strategy for Member States nota EGESIF 14-0011_final del 27/08/2015;
- Guidance for Member States on Designation Procedure", EGESIF_14-0013-final del 18 dicembre 2014;
- Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014;
- Guida orientativa per gli Stati Membri sulla Relazione Annuale di Controllo e sul Parere di Audit attualmente EGESIF 15-0002/2015 del 03/06/2015;
- *Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve*, nota EGESIF_18-0021-00 del 16/05/2018;
- *Guidance for Member States on Audit of Accounts*, EGESIF_15_0016-04 del 03/12/2018;
- *Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts*, nota EGESIF_15_0017-04 del 03/12/2018;
- *Guidance for Member States on preparation, examination and acceptance of accounts*, nota EGESIF_15_0018-04 del 03/12/2018;
- Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion to be reported by audit authorities and on the treatment of errors detected by audit authorities in view of establishing and reporting reliable total residual error rates, nota EGESIF_15-0002-04 del 19/12/2018;
- Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020 EGESIF_16-0014-00 del 20/01//2017;
- Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia;
- Circolare n. 47832 del 30/05/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - "Procedura per il rilascio del parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014-2020";
- Documento MEF-RGS-IGRUE di valutazione dei criteri di designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione 10 aprile 2015.

L'elenco di cui sopra sarà aggiornato successivamente all'approvazione di nuove disposizioni comunitarie ovvero tenuto conto di eventuali nuove linee guida EGESIF o aggiornamenti delle stesse.

3.1 Panoramica

3.1.1 Riferimento ai manuali o alle procedure recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati

L'approccio metodologico che l'AdA utilizza è in linea con gli standard internazionali, ed è improntato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a. attivare un sistema di controllo che abbia caratteristiche di riproducibilità e di stabilità in modo tale da favorire la standardizzazione delle relative procedure;
- b. garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo;
- c. favorire il miglioramento dei sistemi di gestione e controllo nell'ottica della sana gestione finanziaria;
- d. garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.

Il rispetto di tali obiettivi è garantito dall'utilizzo di una metodologia che mira a garantire che i principali organismi coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo siano assoggettati ad audit e che le attività di controllo siano ripartite in modo uniforme sull'intero periodo di programmazione 2014-2020 (oltre al periodo di chiusura). Inoltre, poiché la metodologia deve indirizzare la funzione di audit in modo che la stessa sia da stimolo ad un miglioramento continuo sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo sia sotto il profilo dell'attendibilità dei rendiconti di spesa, particolare attenzione è posta sulla tematica della ripresa delle segnalazioni di controllo e sull'analisi delle relative azioni correttive (follow-up dei controlli).

In tal modo è possibile attivare un processo di miglioramento del sistema di controllo e un processo di miglioramento organizzativo attraverso specifiche attività di controllo che hanno la duplice valenza di:

- audit gestionale/organizzativo volto a verificare se il sistema di gestione e controllo adottato risulti adeguato rispetto agli obiettivi programmati;
- audit contabile, amministrativo volto a verificare che i conti e le domande di pagamento siano corrette ai diversi livelli del sistema: Autorità di Certificazione (AdC), Autorità di Gestione (AdG), Organismo Intermedio (O.I.), Beneficiario, Ente Attuatore.

In particolare, gli obiettivi dell'Autorità di Audit, conformemente agli standard internazionali di audit, prevedono le seguenti azioni:

- 1. Pianificazione dell'attività di controllo** - Durante questa fase si procede ad acquisire le informazioni che consentono di approfondire le problematiche necessarie a garantire il corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo ed il corretto svolgimento di tali attività. Strumento fondamentale per raggiungere tale garanzia è la "valutazione dei rischi", che permette la pianificazione delle attività di audit. In particolare, si procederà a:
 - esaminare il quadro normativo;
 - esaminare la descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'organismo oggetto del controllo (organigramma/funzioni, controlli precedenti e loro impatto);
- 2. Analisi dei rischi** – i principali passaggi di tale fase sono:
 - selezione dei fattori di rischio;
 - analisi e valutazione dei rischi;
 - selezione degli obiettivi del controllo rispetto ai rischi;
 - definizione della portata del controllo e metodo;

- definizione risorse necessarie (personale addetto ai controlli, tecnici e specialisti, spostamenti, previsione tempi, costi);
- validazione del piano delle attività di controllo (procedure, tempistica, obiettivi, estensione campionamento).

3. Svolgimento dell'audit di sistema: tale fase di attività prevede la verifica dell'assetto organizzativo, delle procedure e dei sistemi di monitoraggio, contabili ed informativi adottati nel PON. Le verifiche sull'affidabilità del sistema di gestione e controllo sono condotte attraverso analisi *on desk sulla documentazione richiesta*, interviste con i responsabili dell'organismo sottoposto a controllo e "test di controllo" sui requisiti chiave, effettuati attraverso la selezione di un campione di operazioni, conformemente alle linee guida *Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States*, nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014. Ai sensi dell'art. 29(§ 4) del Regolamento Delegato (UE) 480/2014, l'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'Autorità di Certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità.

La selezione del campione per i "test di controllo" sui requisiti chiave è basata su un metodo ragionato che tiene conto dei dati amministrativi e finanziari e delle informazioni disponibili relative agli enti gestori e ai progetti di competenza nell'ambito del PON. I principali passaggi di tale fase sono:

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
- raccolta, registrazione ed archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
- individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

4. Valutazione di affidabilità del sistema: in tale fase sono effettuate le verifiche che consentono di valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo adottato e di trarne le conclusioni anche ai fini della definizione quantitativa (dimensionamento) e qualitativa (rappresentatività) del campione di operazioni sulle quali svolgere i controlli di dettaglio. In particolare, si procede a:

- valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo sulla base della verifica preliminare del sistema e della valutazione dei rischi;
- definire la metodologia di campionamento casuale e supplementare;

5. Campionamento: il dimensionamento e la definizione del campione si basano su quanto previsto dall'art. 28 del regolamento delegato (UE) 480/2014 ed in funzione del livello di confidenza determinato sulla base della valutazione di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo concretamente adottati. A tal fine si adotta un apposito applicativo che consente di estrarre, in maniera automatizzata, i campioni statistici o eventualmente gli strumenti automatizzati messi a disposizione dell'Organismo nazionale di coordinamento;

6. Svolgimento dell'audit sul campione delle operazioni: tale attività è condotta in conformità all'art. 27 del regolamento delegato (UE) 480/2014 e consiste nell'esecuzione delle attività di audit su un campione di spesa adeguato per la verifica delle spese dichiarate. L'azione relativa ai controlli a campione prosegue, successivamente all'esecuzione dei controlli, con l'analisi della sistematicità delle eventuali irregolarità riscontrate, l'identificazione delle cause che hanno dato luogo a tali irregolarità, parallelamente ad eventuali ulteriori controlli di approfondimento e di identificazione delle misure correttive e preventive messe in atto dagli Organismi interessati dal controllo (follow-up dei controlli svolti). I principali *step* di tale fase sono:

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;

- analisi e valutazione della realizzazione del progetto (verifica tecnica);
- raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
- condivisione dei risultati con soggetti beneficiari, autorità e organismi interessati individuazione;
- meccanismi di follow up in esito alla condivisione dei risultati;
- proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

7. Svolgimento dell'audit dei conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013: tale adempimento è svolto conformemente all'art. 29 del regolamento delegato (UE) 480/2014. Gli audit dei conti sono eseguiti dall'autorità di audit per ciascun periodo contabile. L'audit dei conti, il quale fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti; l'autorità di audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni.

8. Gestione dati e reportistica - Tale fase prevede:

- la redazione dei rapporti di controllo o qualsiasi altra relazione o rapporto che si rende necessario per la formalizzazione delle verifiche svolte e/o la comunicazione dei relativi risultati;
- un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus;
- una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
- la redazione della dichiarazione di chiusura come previsto dall'art. 62 lett. e) del Reg. (CE) n. 1083/06.
- la comunicazione formale dei risultati ai soggetti interessati dal controllo;

9. Monitoraggio: procedure di follow up e misure correttive - Tale fase prevede:

- verifica delle misure correttive adottate dall'AdG per la riduzione/annullamento delle criticità riscontrate;
- procedura di monitoraggio che stabilisca la tempistica per le risposte ai rilievi, la valutazione delle risposte l'attivazione del follow up ove necessario (ovvero accettazione formalizzata del rischio da parte AdG).

La metodologia di audit intende riscontrare, inoltre, l'eventuale presenza di aspetti critici dei sistemi di gestione e controllo e le aree su cui attivare interventi di miglioramento, sia organizzativo che procedurale, consentendo di:

- a) allineare la struttura dei sistemi di controllo degli interventi cofinanziati alle specifiche richieste dalla normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- b) migliorare l'efficacia degli strumenti di controllo (piste di controllo, procedure, strumenti di controllo, check list, programmi di audit, ecc.) e, quindi, incrementare l'efficienza dell'attività di controllo.

Altro elemento caratterizzante della metodologia adottata è quello di favorire lo sviluppo di modelli di controllo di tipo "system-based" (che mirano cioè al funzionamento del sistema nel suo complesso, evitando viste parziali).

La metodologia di controllo adottata si basa sull'analisi del rischio che permette di focalizzare le aree maggiormente critiche ai fini della gestione e del controllo del Programma oggetto di audit e, conseguentemente, di programmare i controlli specifici da svolgere. Il rischio è valutato in termini di rischio inerente (o intrinseco) connesso alle caratteristiche intrinseche delle operazioni gestite ed il rischio di controllo connesso alle possibilità che i controlli programmati non riescano a prevenire e/o intercettare eventuali errori o irregolarità nella gestione dei Fondi.

Con riferimento al PO YEI, l'Autorità di Audit, in data 31 luglio 2015, ha anticipato per le vie brevi all'Autorità di Gestione la relazione provvisoria per la designazione della medesima Autorità. L'Autorità di Audit ha poi

trasmesso detta relazione con nota n. 31/0005511 del 3 agosto 2015, concedendo un termine di quarantacinque giorni per l'attuazione delle misure correttive. In data 05/11/2015, con nota prot. 31/0007561, l'AdA ha trasmesso la relazione e il parere definitivi per la designazione dell'AdG. Relativamente alla procedura di designazione dell'AdC, con nota prot. 31/0008224, l'AdA ha trasmesso la relazione e il parere definitivi per la designazione dell'AdC. Ai fini dell'esecuzione della verifica sul rispetto dei requisiti di designazione di cui all'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013, l'AdA utilizza gli strumenti e le check list all'uopo predisposte dall'Organismo nazionale di coordinamento all'interno del Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione – Programmazione 2014-2020 adottato il 15 aprile 2015.

Successivamente al rilascio del parere sulla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, l'AdA utilizza il proprio manuale di audit opportunamente adeguato alle disposizioni per il periodo di programmazione 2014-2020. All'interno del manuale vengono descritte tutte le procedure di audit riferite ai vari processi (valutazione dei rischi, audit dei sistemi, campionamento, audit delle operazioni, audit dei conti, preparazione e rilascio della relazione annuale di controllo e del parere).

3.1.2 Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'Autorità di Audit prenderà in considerazione per il suo lavoro di audit, come stabilito dall'articolo 127, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013

L'AdA, nell'esecuzione delle attività previste dall'art. 127(3) del Reg. (UE) 1303/2013, fa riferimento a standard internazionali di audit puntuali. Le attività di audit si basano su criteri metodologici conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale. Tali principi sono espressi e convalidati negli standard internazionali ISSAI/INT.O.SAI (*International Organisation of Supreme Audit Institutions*) e IIA (*Institute of Internal Auditors*). INTOSAI, approvando gli *Auditing Standards* di Washington (1992), applica la ripartizione tra "controllo di regolarità" e "controllo di gestione".

Di seguito sono elencati i principali standard ISA/ISSAI seguiti dall'Autorità di audit:

- 200 - Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements;
- 220 – Quality Control for Audit Work;
- 230 – Audit Documentation;
- 240 – The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements;
- 250 – Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements;
- 300 – Planning an Audit of Financial Statements;
- 315 – Understanding the Entity and its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement;
- 320 – Materiality in Planning and Performing an Audit;
- 330 – The Auditor's Procedures in Response to Assessed Risks;
- 500-599 Audit Evidence;
- 505 – External Confirmations;
- 520 – Analytical Procedures;
- 530 – Audit Sampling and other Means of Testing.
- 4100 ISSAI sui fattori da prendere in considerazione al momento di definire la rilevanza;
- 1320 ISSAI sulla "Rilevanza nella progettazione ed esecuzione di un Audit";
- 1450 ISSAI sulla "Valutazione degli errori identificati nel corso dell'Audit".

3.1.3 Indicare le procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit da presentare alla Commissione ai sensi dall'articolo 127, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013

La relazione annuale di controllo costituisce la sintesi di tutte le attività di audit condotte con riferimento ad uno specifico periodo contabile compreso tra il 01/07 dell'anno N-1 ed il 30/06/ dell'anno N. Tale relazione unitamente al parere, in conformità all'art. 63 del Reg.(UE) n. 2018/1046 Omnibus va presentata ai competenti Servizi della Commissione europea entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 con riferimento al periodo contabile precedente. A tal fine, è utile ricordare che ai sensi dell'art. 135(2) l'Autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile. Ai fini della corretta elaborazione della Relazione annuale di controllo e del rilascio del parere di audit di cui all'art. 63 del regolamento omnibus, conformemente alle linee guida sulla Strategia di Audit per gli Stati Membri, a regime l'AdA prevede:

- esecuzione degli audit di sistema ai fini della valutazione dell'affidabilità del Si.Ge.Co. utilizzando le seguenti categorie di valutazione previste dalla tabella 2 dell'Allegato IV del Reg. UE 480/2014 e dalle linee guida su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri: categoria 1 (funziona); categoria 2 (funziona sono ma necessari miglioramenti); categoria 3 (funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali) e categoria 4 (in generale non funziona). Tali audit dei sistemi, alla luce dei risultati dell'analisi dei rischi saranno svolti sulle Autorità e Organismi del sistema di gestione e controllo, prima delle attività di campionamento e per la prima volta successivamente al rilascio del parere sulla designazione dell'AdG e AdC di cui all'art. 124 del Reg. UE 1303/2013 da parte dell'AdA.
- esecuzione delle attività di campionamento, in conformità alle opzioni previste dagli orientamenti sulla strategia⁶ e nel rispetto del requisito minimo del 5% delle operazioni e il 10% delle spese di cui all'art. 127(1) di cui all'art. 124 del Reg. UE 1303/2013 nella "migliore delle ipotesi" di alta garanzia dal Sistema (ossia categoria 1). A tal fine, in linea con l'allegato 3 dello *standard* ISA 530, più alta è la valutazione dei rischi di errori significativi da parte degli auditors, maggiore deve essere la dimensione del campione;
- esecuzione degli audit sulle operazioni di cui all'art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014;
- riscontro, preferibilmente, entro il 15/11/N+1 di ogni anno da parte
 - o dell'AdC, relativamente alla presentazione provvisoria dei conti;
 - o dell'AdG, relativamente ai lavori preparatori per la Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale;
- riscontro, preferibilmente, entro il 15/01/N+2 di ogni anno da parte:
 - o dell'AdC, relativamente alla predisposizione della bozza dei conti;
- avvio dei lavori preparatori per l'elaborazione della RAC e del Parere di audit da trasmettere alla CE entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso conformemente all'art. 138 del Reg. UE 1303/2013;
- acquisizione, preferibilmente, entro il 05/02/N+2 di ogni anno:
 - o della bozza definitiva dei conti predisposta dall'AdC con incorporati i risultati più recenti degli audit dell'AdA;

⁶ Le linee guida EGESIF sulla strategia di audit prevedono le seguenti opzioni: 1^a opzione - l'AdA estrae un campione dopo l'ultima domanda di pagamento intermedio; 2^a opzione - vengono estratti due campioni Periodo contabile: 01/07/N-1 al 31/12/N-1 e 01/01/N al _/_/N; 3^a opzione - audit dopo ogni domanda di pagamento.

- della bozza definitiva della Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale dell'AdA;
- esecuzione degli audit dei conti ed esame della dichiarazione di affidabilità di gestione dell'AdG da finalizzare entro la data del 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso conformemente all'art.138 del Reg. UE 1303/2013;

Si precisa che le suddette tempistiche riferite agli adempimenti connessi alla chiusura contabile dei conti prevista al 15 febbraio di ciascuna annualità, sono state condivise con l'AdG e l'AdC con nota AdA prot. 5760 del 07/06/2017 e concordate con nota ANPAL prot. 8497 del 20/06/2017. A seguito dell'esperienza maturata, l'Autorità di Audit, con nota prot. 4624 del 04/07/2018 ha condiviso con l'AdG e l'AdC un nuovo cronoprogramma per la chiusura dei conti.

Si specifica che la RAC contiene:

- le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
- le eventuali modifiche dei Sistemi di Gestione e Controllo (sezione 2 - Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015);
- le modifiche della Strategia di audit (sezione 3 - Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015);
- gli esiti degli audit di sistema, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti (rispettivamente sezioni 4, 5 e 6 - Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015);
- le procedure di coordinamento tra gli Organismi di audit e il lavoro di supervisione dell'AdA (sezione 7 - Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015);
- altre informazioni, relative ad esempio alle frodi denunciate o sospette, eventi successivi la presentazione dei conti e prima della presentazione alla Commissione della Relazione annuale di controllo, presi in considerazione per stabilire il livello di affidabilità e il Parere di audit (sezione 8 - Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015);
- il livello complessivo di affidabilità del funzionamento del Sistema di gestione e controllo, formulato sulla base delle quattro categorie riportate nell'Allegato IV al Reg. (UE) n. 480/2014, spiegando come è stato ottenuto dalla combinazione delle risultanze degli audit di sistema e degli audit delle operazioni (sezione 9 - Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015);
- allegati relativi alle risultanze degli audit di sistema e delle operazioni e presentazione dei calcoli sottostanti la selezione del campione su base casuale e tasso di errore totale (Allegati previsti dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015).

Il Parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il Parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'Autorità di Gestione. In particolare, ai fini del Parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'Autorità di Audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli Organismi competenti e dai Beneficiari.

Il parere di audit viene rilasciato sulla base dell'allegato VIII del Reg. (UE) n. 207/2015 e conformemente ai parametri indicati nella sottostante tabella previsti nelle linee guida EGESIF_15-0002-04 del 19/12/2018.

Tabella 8: parametri per il corretto rilascio del parere di audit

Parere di Audit sulla legalità e regolarità della spesa e sul corretto funzionamento del Si.Ge.Co.	Valutazione dell'AdA su		
	Funzionamento dei Si.Ge.Co. (risultanze degli audit dei sistemi)	TET (risultanze degli audit delle operazioni)	L'attuazione ⁷ delle misure correttive richieste dallo Stato membro
1. Senza riserva	Categoria 1 o 2	e TET ≤ 2%	Correzioni (ad es. errori nel campione) attuate.
2. Con riserva (le limitazioni hanno un impatto limitato)	Categoria 2	e/o 2% < TET ≤ 5%	Salvo che le misure correttive siano adeguate (compreso se le rettifiche finanziarie estrapolate sono attuate per portare il TETR inferiore o uguale al 2%) (il parere senza riserve è possibile).
3. Con riserva (le limitazioni hanno un impatto significativo)	Categoria 3	e/o 5% < TET ≤ 10%	Misure correttive non pienamente attuate (compreso se le rettifiche finanziarie estrapolate sono attuate per portare il TETR inferiore o uguale al 2%, ma rimangono carenze del sistema).
4. Negativo	Categoria 4	e/o TET > 10%	Misure correttive non pienamente attuate (compreso se le rettifiche finanziarie estrapolate sono attuate per portare il TETR inferiore o uguale al 2%, ma rimangono carenze del sistema).

L'esame delle relazioni di controllo annuale, il Parere di audit e la Strategia di audit, nonché lo scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo è oggetto di eventuali incontri annuali tra la Commissione, le Autorità di Audit e l'Organismo di coordinamento a norma dell'art. 128 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

A norma dell'art. 139 del Reg. UE La Commissione europea procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

3.2 Audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema)

3.2.1 Indicazione degli Organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'Autorità di Audit fa affidamento per effettuare tali audit

L'Autorità di audit è l'organismo responsabile della esecuzione degli audit di sistema per il PO oggetto della presente strategia. Gli audit di sistema si basano sui requisiti chiave previsti dalle *Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States*⁷, nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014. In particolare, essi riguardano:

⁷ Cf. la sezione 5 di questa guida.

- l'AdG e gli OO.II. cui sono state delegate funzioni (8 requisiti chiave contenenti 36 criteri di valutazione);
- l'AdC ed eventuali OI cui sono state delegate funzioni (5 requisiti chiave contenenti 18 criteri di valutazione);

Al fine di ottenere un alto livello di affidabilità e di formulare un parere corretto sul funzionamento del Si.Ge.Co., vengono effettuati audit di sistema, nell'ambito dei quali sono compresi test di conformità. Tali test di conformità sono eseguiti per una serie di progetti e operazioni a livello dell'AdG, dell'AdC e dei rispettivi OI. Va segnalato che, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento delegato, i test di conformità a livello dell'AdC e dei relativi OI possono contribuire alla revisione dei conti.

Nel PON *Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020*, operano un numero considerevole di Organismi intermedi che saranno, ciascuno, oggetto di controllo in merito al funzionamento del sistema di gestione e controllo adottato, prima della fine della corrente programmazione. L'AdA procede alla definizione delle priorità per l'espletamento delle suddette verifiche sulla base di un'adeguata valutazione dei rischi, tenendo conto di elementi quali il profilo di rischio delle operazioni sotto la supervisione dell'OI, il volume dei fondi assegnati, la complessità e/o la novità delle operazioni, le modifiche della struttura organizzativa, le competenze del personale ecc. Di conseguenza nell'ambito di tali attività di controllo su ciascun OI, si procederà a selezionare un campione adeguato di progetti e operazioni su cui effettuare dei test di conformità. La metodologia impiegata per determinare le dimensioni del campione sottoposto ai test di controllo sarà conforme agli standard di audit internazionalmente riconosciuti (INTOSAI, IFAC o IIA).

Tale metodologia impiegata per la selezione del campione, ai fini dell'esecuzione dei test di controllo (quali campionamento qualitativo o selezione discrezionale), sarà stabilita dall'AdA e descritta nel manuale di Audit ed anche nella sezione dedicata ai test di conformità prevista nel modello di rapporto di audit di sistema.

I risultati di tali test combinati ad altri elementi qualitativi e alle procedure di audit formano la base della valutazione allo scopo di fornire una valutazione di affidabilità del sistema esaminato. I revisori dell'AdA procedono ad una valutazione prima di tutto per ciascun criterio di valutazione, poi per ciascun requisito chiave, per ciascuna autorità o organismo. Infine, l'AdA, alla luce delle valutazioni complessive trae le proprie conclusioni sull'affidabilità del Si.Ge.Co. in base alle seguenti categorie:

- **Categoria 1.** Funziona bene, non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori. Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/ delle autorità / del sistema.
- **Categoria 2.** Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti. Sono state riscontrate delle carenze, tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali/ delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto ad audit dovrà attuare.
- **Categoria 3.** Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali. Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/ delle autorità / del sistema è significativo.
- **Categoria 4.** In generale non funziona. Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti principali/ delle autorità / del sistema oggetto di valutazione è significativo – i requisiti fondamentali / le autorità / il sistema oggetto di valutazione funzionano male o non funzionano affatto.

Ai sensi dell'art. 28 (11) del Reg. (UE) n. 480/2014, l'Autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento, non deve essere inferiore al 60%. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%.

La soglia di rilevanza massima è pari al 2%. Qualora, a seguito dell'audit dei sistemi si giunga alla conclusione che il tasso di scostamento rilevato è superiore alla soglia di rilevanza definita dall'AdA per quell'audit, questo significa che il sistema di gestione e controllo non soddisfa il criterio di elevata affidabilità. Di conseguenza, il sistema di gestione e controllo deve essere classificato come avente un livello medio o basso di affidabilità, con evidenti implicazioni nella dimensione del campione degli audit delle operazioni.

Si sottolinea anche che, nel pianificare gli audit di sistema, l'AdA ha definito la soglia oltre la quale eventuali carenze rilevate nel corso dell'esecuzione di tali audit sono da considerarsi rilevanti.

Ad esempio, qualora l'AdA abbia testato i controlli relativi a un determinato RC (es. Adeguate procedure per la selezione delle operazioni), selezionando un campione di 20 operazioni (su una popolazione fino a 250 operazioni) e rilevato delle carenze per 8 operazioni su 20 (40%), può concludere che i controlli non sono stati svolti o risultano inefficaci nel rilevare e correggere le irregolarità. In tal caso, considerata l'alta percentuale di eccezioni rilevate, la valutazione dello specifico RC non potrà essere classificata come alta.

Si riporta di seguito la tabella utilizzata dall'AdA per definire le soglie di rilevanza negli audit di sistema, tenendo conto che nella valutazione finale saranno presi in considerazione anche fattori qualitativi.

Tabella 9: soglie di rilevanza nell'ambito del system audit

Funziona bene. Sono necessari piccoli miglioramenti	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali	In generale non funziona
Eccezioni < 10%	Eccezioni < 25%	Eccezioni < 40%	Eccezioni > 40%

Va in ogni caso sottolineato che la valutazione della materialità negli audit di sistema deve comunque tenere conto di fattori qualitativi, oltre che l'approccio quantitativo e del giudizio professionale dell'auditor. Le risultanze e le conclusioni principali degli audit di sistema vengono riportate altresì nel paragrafo 4.3 della Relazione annuale di controllo previsto nell'Allegato IX al Reg. (UE) n. 480/2014.

Infine, al fine di garantire una migliore e più coerente valutazione di un sistema di Gestione e Controllo l'AdA, per le verifiche di sistema, oltre alla valutazione quantitativa sopra descritta, ha previsto anche la condizione secondo la quale, ove nella valutazione di un requisito chiave si riscontra almeno una carenza con importanza "Essenziale", allo stesso viene automaticamente assegnata la Categoria 3 - *Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali*. Resta inteso che, ove si riscontrino più di due carenze con importanza "Essenziale" al requisito chiave in oggetto sarà assegnata la Categoria 4 - *In genere non funziona*.

L'indicazione delle Autorità e degli organismi soggetti ad audit di sistema è indicata nel capitolo 4 della presente strategia, laddove si fa riferimento al lavoro di audit pianificato per gli anni successivi.

Sono stati utilizzati parametri di natura qualitativa e quantitativa al fine di programmare gli audit dei sistemi.

Al fine di fronteggiare le circostanze eccezionali generate dalla crisi di Covid-19, l'AdA, riguardo alla selezione del campione di operazioni per il test di conformità nel periodo contabile 2019 - 2020, in linea con le esigenze di semplificazione introdotte al fine di fronteggiare la crisi COVID-19, si riserva di porre un'eccezione a tale metodologia. In particolare, in considerazione del fatto che gli audit relativi al periodo contabile 2019-2020 saranno eseguiti con modalità desk, con eventuali interviste telefoniche e/o video, i test di conformità potranno essere effettuati in misura ridotta e/o semplificata. Eventuali eccezioni introdotte, comunque, saranno opportunamente descritte nel verbale di campionamento e nel rapporto di audit di sistema.

3.2.2 Indicazione di qualsiasi audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche

L'Autorità di audit ritiene opportuna l'eventualità di eseguire delle analisi mirate su tematiche orizzontali di natura specifica, quali:

- qualità delle verifiche amministrative e sul posto di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, requisiti ambientali e pari opportunità;

- qualità della scelta dei progetti e delle verifiche amministrative e sul posto (di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari;
- funzionamento e sicurezza dei sistemi informatizzati istituiti ai sensi dell'articolo 72, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e loro collegamento con il sistema informatizzato SFC2014 come previsto all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- affidabilità dei dati relativi a indicatori e target intermedi e ai progressi compiuti dal programma operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- rendicontazione degli importi ritirati e recuperati;
- attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode conformemente all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici;
- corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di stato.

Gli audit dei sistemi relativi a specifiche aree tematiche possono riguardare uno o due requisiti chiave per ciascuna Autorità o Organismo intermedio al fine di valutare un rischio orizzontale per la popolazione in esame su specifiche questioni coperte da quei requisiti.

In pratica l'AdA può valutare di integrare gli audit dei sistemi sulle Autorità e gli Organismi intermedi con specifici audit tematici, se e quando opportuno, al fine di coprire alcuni requisiti chiave e requisiti particolari laddove il rischio sia ritenuto sistemico.

Gli aspetti trasversali di cui sopra sono inclusi nella strategia di audit dell'AdA. La pianificazione di tali audit, di natura orizzontale, può essere inclusa negli audit programmati sulle Autorità e gli Organismi intermedi.

3.3 Audit delle operazioni

3.3.1 Descrizione metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode

L'Autorità di Audit è l'organismo responsabile dell'esecuzione degli audit delle operazioni per il PO oggetto della presente strategia.

Per l'applicazione della metodologia di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 l'Autorità di Audit prende in considerazione i seguenti orientamenti:

- "Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020" EGESIF_16-0014-00 del 20/01/2017;
- "Guidance for Member States and Programme Authorities updated guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports", EGESIF_15_0007 del 01/06/2015;
- Manuale di Audit dell'Amministrazione.

La popolazione di riferimento per il campionamento è quella delle spese dichiarate alla Commissione nell'anno contabile di riferimento, ad eccezione di quelle con importo negativo che saranno trattate e auditate come popolazione separata (vedi paragrafo 3.3.4).

La tempistica delle attività di audit sulle operazioni, dopo aver valutato la distribuzione delle domande di pagamento nel corso dell'anno contabile, è valutata dall'AdA di volta in volta, riservandosi la scelta di procedere

con campionamenti multipli (ad esempio semestrali o dopo ogni certificazione di spesa) o ad un unico campionamento annuale per anno contabile.

La metodologia di campionamento utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo sarà determinata sulla base di un giudizio professionale, tenendo conto dei requisiti normativi e dei fattori di analisi emersi dai controlli precedenti (le caratteristiche della popolazione e la sua dimensione, il livello di affidabilità della gestione, la variabilità degli errori rispetto alla dimensione finanziaria delle operazioni, ecc.).

Dall'analisi dei suddetti parametri e dai risultati emersi attraverso gli Audit di sistema svolti, vengono stabiliti i valori dei parametri da utilizzare e la metodologia di campionamento più idonea da utilizzare tra quelle presenti nelle linee guida della Commissione.

In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni della popolazione e in relazione alle aspettative sulla variabilità degli errori rispetto alle spese, è opportuno prevedere che possano essere adottati i metodi di cui alla sottostante tabella con la precisazione che, nella fase operativa, dovrà essere scelto volta per volta quello che consente di assicurare l'accuratezza dei controlli a seconda delle condizioni riscontrate.

Metodo di campionamento	Condizioni favorevoli alla scelta della metodologia del campionamento
MUS standard	Gli errori presentano un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa (cioè i tassi di errore presentano una bassa variabilità). I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità.
MUS conservativo	Gli errori hanno un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa. I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità. L'incidenza attesa degli errori è bassa. Il tasso di errore atteso deve essere inferiore al 2%.
Stima per differenza	Gli errori sono relativamente costanti o presentano una bassa variabilità. Occorre una stima della spesa totale corretta nella popolazione.
Campionamento casuale semplice	Metodo proposto generale che si può impiegare laddove non si verificano le condizioni precedenti. È applicabile utilizzando un procedimento di stima tramite media per unità oppure tramite coefficiente.
Metodi non statistici	Si utilizzano quando è impossibile applicare il metodo statistico in base alle dimensioni della popolazione (inferiore alle 150 unità). Eccezione 2019-2020: come evidenziato dal Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal Reg. (UE) 460/2020, del 30/03/2020, a causa dell'epidemia COVID-19 per l'anno 2019-2020 l'uso del campionamento non statistico è debitamente giustificato anche per i programmi con una popolazione superiore a 150 unità di campionamento citate negli orientamenti per il campionamento della Commissione.
Stratificazione	Può essere utilizzata in combinazione con uno qualsiasi dei metodi elencati. È particolarmente utile ogniqualvolta si preveda una variazione notevole nel livello di errore tra i gruppi della popolazione (sottopopolazioni).

L'Autorità di Audit si riserva la possibilità di stratificare la popolazione da campionare dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, o se comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari del PON a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato.

L'individuazione della metodologia di campionamento idonea viene valutata regolarmente, prima di effettuare il campionamento, e viene ampiamente illustrata nel verbale di campionamento.

Inoltre, può essere valutata l'opportunità di utilizzare il campionamento in due o più periodi al fine di distribuire diversamente il carico di lavoro derivato dai controlli.

In linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di estrazione del campione di spesa da sottoporre a controllo, ex art. 28 Regolamento (UE) n. 480/2014, l'AdA prende in considerazione:

- l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato, come da sottostante tabella 10.

Tabella 10: Indicazione del livello di affidabilità del sistema

Livello di affidabilità del sistema	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
Giudizio qualitativo espresso sul Si.Ge.Co.	Funziona bene non occorrono miglioramenti o sono necessari sono miglioramenti minori	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali	In generale non funziona
Livello di confidenza da adottare per il campionamento	60%	70%	80%	90%

- La soglia di rilevanza, considerando che la soglia massima è stabilita al 2 %.
- L'errore atteso e l'eventuale correlazione con la dimensione dell'operazione.

Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'Autorità di Audit può decidere di sottoporle ad audit mediante la metodologia del sotto campionamento, ossia selezionando le richieste di pagamento o le fatture da sottoporre a controllo sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale. In tal caso, le dimensioni appropriate del campione saranno determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non saranno inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti per ciascuna unità di campionamento.

Oltre alle indicazioni fornite nella presente Strategia di audit, l'Autorità di Audit specifica che le attività di campionamento sono dettagliatamente documentate. In particolare, viene formalizzato l'eventuale giudizio professionale impiegato per stabilire i metodi di campionamento; sono, inoltre, verbalizzate le fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito.

Nel caso in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Audit può decidere di escludere tali elementi dalla popolazione da sottoporre a campionamento. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'Autorità di Audit provvederà a sostituirla mediante un'adeguata selezione casuale.

Per quanto riguarda l'attuazione pratica di questa disposizione, ai sensi dell'art. 28 comma 8 del Regolamento (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Audit potrà escludere dalla popolazione da sottoporre a campionamento le operazioni per le quali si applicano le condizioni per il controllo proporzionale. Nel caso in cui sia già stata selezionata l'operazione in questione nel campione, l'AdA dovrà sostituirla attraverso un'adeguata selezione casuale. Il modo più semplice per attuare questa sostituzione sarà quello di selezionare ulteriori elementi, nello stesso numero di quelli esclusi dal campione, utilizzando esattamente la stessa metodologia di selezione (sia di selezione casuale o di probabilità proporzionale alla spesa selezionata). Quando verranno selezionati nuovi elementi per il campione, quelli già inclusi nel campione, ai sensi dell'art. 148 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, saranno esclusi dalla popolazione. L'estrapolazione può essere eseguita, correggendo la spesa totale della popolazione, con la spesa degli elementi di cui all'art. 148 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'AdA riesaminerà periodicamente la copertura fornita dal campione estratto - in particolare laddove si optasse per il doppio campionamento o per il campionamento successivo a ogni domanda di pagamento intermedio - alla luce delle irregolarità eventualmente rilevate a seguito dei controlli.

Al termine dei controlli, è possibile determinare sia il tasso di errore totale della popolazione (TET) che la precisione (SE), quale misura dell'incertezza associata all'estrapolazione, al fine di calcolare il limite superiore dell'errore (ULE = TET + SE), a seconda del metodo di campionamento statistico applicato. L'errore (TET) e il limite superiore (ULE) sono quindi entrambi confrontati con l'errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% della spesa, per trarre le conclusioni dell'audit:

- 1) se $TET > TE$ il revisore conclude dicendo che gli errori nella popolazione sono superiori alla soglia di materialità;
- 2) se $TET < TE$ e anche $ULE < TE$ il revisore conclude che gli errori nella popolazione sono inferiori alla soglia di materialità;
- 3) se $TET < TE$ ma $ULE > TE$ è necessario del lavoro aggiuntivo visto che non ci sono garanzie per sostenere che la popolazione non è affetta da errori superiori alla soglia di materialità.

Il lavoro aggiuntivo richiesto, come indicato dalla Linea Guida INTOSAI n. 23, consiste in una delle seguenti possibilità:

- richiedere all'organismo controllato di esaminare gli errori/le eccezioni rilevati e quelli che si potrebbero verificare in futuro. Ciò potrebbe comportare adeguamenti concordati dei resoconti finanziari;
- effettuare ulteriori verifiche al fine di attenuare il rischio del campionamento e di conseguenza la tolleranza che deve rientrare nella valutazione dei risultati (ad esempio un campione supplementare);
- utilizzare procedure di audit alternative per conseguire una garanzia supplementare.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul campione non consentano di pervenire a conclusioni accettabili, ai fini della relazione annuale, si provvede all'estrazione di un campione supplementare di ulteriori operazioni (vedi par. 3.3.3), in relazione a specifici fattori di rischio individuati, al fine di garantire per ogni Programma Operativo una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli Organismi intermedi e o di altri aspetti di natura prioritaria.

Le risultanze del campione supplementare saranno trattate e comunicate separatamente all'interno della Relazione annuale di controllo da trasmettere alla Commissione europea a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus.

Nel caso in cui il numero delle irregolarità rilevate risulti elevato o qualora siano individuate irregolarità sistematiche, se ne analizzeranno le cause al fine di formulare le opportune raccomandazioni.

Infine, sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati, ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Audit calcola il tasso di errore del campione ed il tasso di errore totale così come indicato nelle linee guida della Commissione (somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente, degli errori sistemici ed anomali non corretti, divisa per la popolazione).

Al termine dei controlli, si analizzano gli eventuali errori riscontrati nel contesto degli audit delle operazioni. Gli errori rilevati in tali audit possono essere casuali, sistemici o in circostanze eccezionali anomali:

- errore sistemico: corrisponde ad un'irregolarità sistemica ai sensi dell'art. 2 comma 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- errore anomalo: corrisponde ad un errore di natura eccezionale, non rappresentativo della popolazione;
- errore casuale: corrisponde ad un errore generico non avente né natura anomala né sistemica;
- errore noto: un errore che conduce l'auditor a identificare ulteriori irregolarità aventi origine dalla medesima causa anche al di fuori del campione.

3.3.2 Il Campionamento Non Statistico

In conformità alle disposizioni dell'articolo 127 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e alle Linee Guida EGESIF n. 16-0014-01 del 20 gennaio 2017, è previsto l'utilizzo di un metodo di campionamento non statistico esclusivamente nei casi in cui comprovati fattori oggettivi rendano impossibile l'utilizzo di un metodo statistico. Infatti, il campionamento non statistico è da evitare ogni qualvolta sia possibile ricorrere a metodi statistici.

Tuttavia, si può ricorrere a un campionamento non statistico in presenza di un numero di operazioni in un periodo contabile insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. La nota EGESIF n. 16-0014-01 del 20 gennaio 2017 riporta 150 unità come soglia della popolazione al di sotto della quale non è consigliabile utilizzare un metodo statistico, e in caso di popolazione inferiore a questo valore, l'AdA deve verificare comunque l'applicabilità di un metodo statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere adottato, previo giudizio professionale dell'Autorità di Audit, in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se le unità di campionamento, in un periodo contabile, sono insufficienti a consentire il ricorso a un metodo di campionamento statistico.

Come evidenziato dal Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal Reg. (UE) 460/2020, del 30/03/2020, le autorità di audit hanno la possibilità di utilizzare il campionamento non statistico, in base al loro giudizio professionale, come misura eccezionale e temporanea per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2019 e termina il 30 giugno 2020, a causa delle limitazioni incontrate nello svolgimento del loro lavoro di revisione contabile, limitazioni che potrebbero altrimenti impedire loro di "elaborare un parere di revisione contabile valido", come richiesto dall'articolo 127 RDC e dall'articolo 28, paragrafo 3, RDC 480/2014.

L'epidemia COVID-19 viene pertanto considerata uno dei "casi debitamente giustificati" ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC per utilizzare il campionamento non statistico (anziché le procedure di campionamento statistico). Ciò è indipendente dalla condizione di un numero insufficiente di operazioni per un anno contabile per consentire l'uso di un metodo statistico. Di conseguenza, l'uso del campionamento non statistico è debitamente giustificato anche per i programmi con una popolazione superiore a 150 unità di campionamento citate negli orientamenti per il campionamento della Commissione.

In caso di campionamento non statistico, la selezione delle operazioni avviene sempre in modo casuale attraverso un'estrazione casuale o proporzionale alla spesa. Tale scelta è condizionata all'assenza o presenza di una significativa correlazione positiva tra errori e spesa. È possibile stratificare la popolazione al fine di individuare eventuali sottopopolazioni con caratteristiche simili, in particolar modo in riferimento all'errore atteso.

Livello di affidabilità dell'audit di sistema	Soglia minima in riferimento alle operazioni	Soglia minima in riferimento alla spesa
Categoria 1	5%	10%
Categoria 2	5%-10% (da definire in base al giudizio professionale dell'AdA)	10%
Categoria 3	10%-15% (da definire in base al giudizio professionale dell'AdA)	10%-20% (da definire in base al giudizio professionale dell'AdA)
Categoria 4	15%-20% (da definire in base al giudizio professionale dell'AdA)	10%-20%

Livello di affidabilità dell'audit di sistema	Soglia minima in riferimento alle operazioni	Soglia minima in riferimento alla spesa
		(da definire in base al giudizio professionale dell'AdA)

In conformità a quanto dettato dalla guida sui metodi di campionamento, se possibile verrà inoltre determinato uno strato esaustivo (h) di operazioni (nh) con importo certificato superiore al 2% del totale della spesa certificata nel periodo contabile (dette High Value) che verranno tutte controllate.

Le restanti n-nh operazioni verranno campionate con le stesse tecniche usate per il campionamento casuale stratificato (se si è scelto un metodo di selezione casuale) oppure con quelle del campionamento per unità monetaria (se si è optato per una selezione delle operazioni proporzionale alla spesa).

I risultati del campione, in maniera del tutto analoga al campionamento statistico, saranno proiettati nella popolazione con le tecniche già previste per il campionamento casuale e per il MUS, a seconda della scelta fatta per la metodologia di selezione delle operazioni, verrà confrontato il tasso di errore proiettato con il tasso di errore massimo tollerabile (2%), giungendo così alla conclusione che gli errori nella popolazione sono superiori oppure inferiori alla soglia di rilevanza.

3.3.3 Descrizione della metodologia di campionamento supplementare e identificazione dei fattori di rischio

In coerenza con quanto stabilito dalle norme comunitarie, si prevede di definire un campione supplementare nel caso siano rilevati errori materiali di una certa importanza, o comunque nei casi in cui l'Autorità di Audit riterrà opportuno anche in mancanza del requisito di rilevanza dell'errore.

L'Autorità di Audit potrà quindi procedere alla selezione delle operazioni da sottoporre a controllo supplementare in base alle informazioni disponibili (in particolare, agli esiti dei controlli precedenti, effettuati dalla stessa AdA, dall'AdG, dall'AdC e da soggetti esterni), alle caratteristiche della popolazione di riferimento (ad esempio, concentrazione di ingenti risorse finanziarie presso un singolo beneficiario/attuatore) e ad ulteriori elementi ritenuti significativi.

Il campione supplementare sarà composto da operazioni certificate estratte dalla popolazione di riferimento, generalmente con la medesima metodologia utilizzata per il campionamento ordinario, e permetterà di indagare più nel dettaglio le possibili cause degli errori materiali riscontrati.

Le risultanze del campione supplementare saranno trattate e comunicate separatamente all'interno della Relazione annuale di controllo da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus. L'obiettivo del campionamento supplementare può anche essere quello di individuare eventuali sottogruppi di operazioni, al fine di indirizzare l'Autorità di Audit nel definire efficaci interventi/modifiche da apportare alle procedure di gestione e controllo che permettano di rimuovere criticità e/o inefficienze presenti nel sistema, da potrebbero scaturire errori sistemici.

3.3.4 Descrizione della metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa

Sono identificate come operazioni, con spesa certificata negativa, da trattarsi come popolazione separata soggetta a controllo, quelle operazioni che abbiano un saldo negativo, nel periodo contabile e che non siano:

- errori materiali;
- saldo negativi non corrispondenti a correzioni finanziarie;
- entrate derivanti da progetti generatori di entrate;
- trasferimenti di operazioni da un programma all'altro o all'interno dello stesso programma senza che ciò corrisponda a un'irregolarità identificata nell'operazione.

Per ogni singolo importo negativo, oppure effettuando un campione rappresentativo, l'AdA provvede a:

- individuare la fonte della decertificazione;
- individuare il numero di certificazione in cui detto importo era stato decertificato;
- condurre un'indagine documentale per verificare e dettagliare l'informazione ricevuta: controllo dei verbali di rendiconto, verbali di verifica in loco, verbali di supplemento d'istruttoria, rapporti audit di sistema e audit delle operazioni AdA, registro debitori.

3.3.5 Descrizione dell'approccio di audit delle operazioni

Gli audit sulle operazioni sono eseguiti dalla struttura dell'AdA mediante l'ausilio degli strumenti specifici predisposti appositamente per la programmazione 2014-2020 (manuali, checklist data base) e che, sono oggetto di continua revisione ed integrazione durante l'attuazione del PO.

Successivamente all'estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo, l'AdA provvede previa pianificazione dei controlli, all'invio di comunicazioni formali ai soggetti da sottoporre ad audit. All'interno di queste comunicazioni sono riportate le informazioni relative ai nominativi dei referenti incaricati del controllo, i dettagli sullo svolgimento dell'incontro, nonché la documentazione da mettere a disposizione. Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro la conformità delle seguenti aree di controllo:

- l'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo, non è stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del Programma Operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;
- le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 Regolamento delegato;
- per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del citato Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Si precisa che il controllo sulle operazioni che utilizzano opzioni di semplificazione dei costi è previsto all'interno del manuale di audit, tenuto conto delle modalità con le quali tale impostazione di semplificazione dei costi è prevista dall'AdG. Vale a dire se il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile stabilito dall'AdG è basato:

- i. su dati statistici o altre informazioni oggettive;
- ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

Gli audit delle operazioni hanno l'obiettivo di verificare anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione.

Infine, gli audit delle operazioni hanno ad oggetto la verifica dell'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e

pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del Programma Operativo, l'Autorità di Audit assicura che saranno effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomandare le misure correttive necessarie.

I risultati degli audit delle operazioni sono condivisi con il beneficiario e le Autorità e/o organismi interessati, assegnando un congruo termine allo scopo di consentire la formulazione di osservazioni, integrazioni o contro deduzioni, laddove siano presenti irregolarità e/o lacune di qualsiasi natura. Trascorso il termine previsto per il contraddittorio, l'AdA invia il rapporto definitivo con la eventuale richiesta di adozione di pertinenti misure preventive e/o correttive. Contemporaneamente all'invio del rapporto definitivo, l'AdA provvede ad avviare un meccanismo di follow up e di sorveglianza finalizzato alla verifica della effettiva e corretta implementazione delle misure richieste. Il trattamento di eventuali errori e/o delle irregolarità avviene conformemente agli orientamenti e alla prassi comunitaria in materia, ovvero, alla luce delle indicazioni presenti nella nota EGESIF_15_0007 del 01/06/2015 recante "Guidance for Member States and Programme Authorities updated guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports".

In particolare, se tra gli errori individuati, si riscontrassero casi di frode o sospetta frode, l'Autorità di Audit provvederà all'eventuale segnalazione alla struttura competente, la quale effettuerà la comunicazione, per importi superiori ai 10.000 euro di contributo, all'OLAF, informando degli esiti dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari, ai sensi dell'art.122 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Se l'operazione risulta inclusa nel campione casuale e non ne fosse possibile il controllo a causa della conservazione della documentazione da parte delle autorità giudiziarie, si prevedono le due seguenti situazioni:

- a) se esistono prove certe di frode, la spesa in questione viene conteggiata come un errore e inclusa nel TETP;
- b) se non sono ancora presenti informazioni certe sullo stato di frode, si dovrà provvedere a sostituire l'operazione campionata, applicando una selezione casuale alla restante popolazione e utilizzando lo stesso metodo di campionamento.

In relazione alla valutazione del rischio di frode, inoltre, saranno effettuati regolari audit di sistema nei confronti dell'Autorità di Gestione, sulla base dell'art.127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto delle indicazioni fornite con la nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 "Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate".

3.4 Audit dei conti

3.4.1 Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti

L'Autorità di Audit prepara, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, "un parere di audit a norma dell'art. 59, comma 5, del Regolamento finanziario", che oggi deve intendersi come effettuato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus. Il Parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il Parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'Autorità di Gestione. In particolare, ai fini del Parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'Autorità di Audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli Organismi competenti e dai Beneficiari.

Conformemente alle linee guida EGESIF_15_0016-04 del 03/12/2018 recanti la Guida orientativa per gli Stati membri sull'Audit dei conti, l'AdA esegue l'audit dei conti accertando:

- l'importo totale delle spese ammissibili dichiarate ai sensi dell'art. 137 (1) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia riconciliabile con le spese (ed il corrispondente contributo pubblico) inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile. Nel caso di differenze, l'AdA deve valutare l'adeguatezza delle giustificazioni riportate nei conti;

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili presentati nei conti, corrispondano agli importi inseriti nei sistemi di contabilità dell'AdC e siano basati su decisioni assunte dall'AdG o dall'AdC;
- le spese escluse dai conti in conformità con l'art 137 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 ove applicabile. Inoltre, l'AdA deve verificare che tutte le correzioni richieste, riferite al relativo anno contabile, siano riportate nei conti;
- gli importi dei contributi, per programma, relativi agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (1) e gli anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 131 (5) del Reg. (UE) n. 1303/2013, siano supportati da informazioni tenute a disposizione presso l'AdG e l'AdC.

L'art. 29 (4) del Reg. (EU) n. 480/2014 prevede che l'AdA, esegue audit sui conti, attraverso audit di sistema. Ovvero, l'AdA assicura (attraverso l'audit di sistema dell'AdC) che siano predisposte adeguate procedure per segnalare e monitorare le irregolarità, tenere conto degli importi che devono essere ritirati o da recuperare e che devono essere dedotti dalle domande di pagamento durante l'anno contabile, garantire il follow-up dei recuperi pendenti e degli importi non recuperabili. L'audit di sistema copre anche l'affidabilità del sistema informativo realizzato dall'AdC per gestire il suo sistema contabile. L'AdA, conferma che viene prestata particolare attenzione alla valutazione del Requisito Chiave 13 "Adeguate procedure per elaborare e certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti".

L'Autorità di audit esegue, inoltre, audit sui conti attraverso audit sulle operazioni. Prima dell'estrazione del campione, la scrivente Autorità di Audit opera una valutazione preliminare della popolazione da campionare. La popolazione da cui è estratto il campione viene riconciliata con il totale delle spese certificate alla Commissione. Per il campione delle operazioni selezionate, l'AdA verifica: che l'importo totale della spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'articolo 137 (1) (a) del CPR si riconcili con la spesa (e il corrispondente contributo pubblico) incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione; che tutti gli importi irregolari siano stati esclusi dai conti; che le correzioni finanziarie necessarie siano state tenute in debita considerazione nei conti per l'anno contabile in questione. Ai sensi dell'Art 27 (2) del CPR, l'audit delle operazioni verifica inoltre che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'Articolo 132 (1) del CPR.

L'AdA, esegue verifiche aggiuntive finali sulla bozza dei conti certificati. A questo scopo è prevista:

- l'analisi dei risultati degli audit di sistema effettuati sull'AdC, in particolare sui controlli relativi ai conti;
- l'esame della pista di controllo per verificare l'affidabilità dei sistemi contabili durante gli audit sul campione delle operazioni;
- successivamente alla trasmissione dei conti annuali (in bozza) certificati dall'AdC:
 - lo svolgimento di attività di audit per effettuare una validazione finale dei dati sottostanti registrati;
 - per quanto riguarda le altre voci, (ritiri, recuperi, importi da recuperare, e importi non recuperabili) l'effettuazione di verifiche aggiuntive sulle singole registrazioni;
 - la conferma che, nell'appendice 8 dei conti, esiste una riconciliazione del totale delle spese ammissibili inserite nella bozza dei conti rispetto all'importo complessivo disponibile nei sistemi contabili dell'AdC;
 - se ci sono differenze tra le spese dichiarate nella domanda di pagamento intermedia finale e la bozza dei conti dovute ad aggiustamenti apportate dall'AdC, la valutazione dell'adeguatezza delle spiegazioni fornite svolgendo procedure di audit appropriate;
 - il controllo per ogni anno contabile, prima della presentazione dei conti alla Commissione, che i risultati di qualsiasi audit o le attività di controllo siano adeguatamente riflessi nei

conti, incluse le spese soggette ad una valutazione di legittimità e regolarità in applicazione dell'art. 137(2) del CPR;

Al riguardo l'AdA, una volta ricevuta la bozza dei conti, in considerazione anche dei risultati dell'audit di sistema sull'AdC e degli esiti finali degli audit delle operazioni, esegue le verifiche aggiuntive finali sulla bozza dei conti certificati.

L'AdA esegue la verifica i cui esiti sono riportati in un verbale interno, su un campione di operazioni certificate alla CE e inserite nella bozza dei conti annuali predisposta dall'AdC. In particolare, l'AdA, provvede ad estrarre, secondo il metodo del campionamento casuale semplice, un campione di operazioni indicate dall'AdC nel bilancio.

I risultati del lavoro di audit devono consentire all'AdC di regolare ulteriormente i suoi conti, se necessario, prima della certificazione alla Commissione. Ai fini della decisione dell'audit del campione e del rilascio del parere di audit, l'AdA tiene conto della soglia di rilevanza del 2% degli importi iscritti nella bozza dei conti, prima che vengano effettuate le rettifiche.

L'audit dei conti può anche includere i risultati provenienti da rapporti di audit finali, trasmessi dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

L'AdA, può emettere un parere senza riserve quando l'AdC riflette nei conti definitivi, tutte le rettifiche ritenute necessarie dall'AdA.

3.5 Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

3.5.1 Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica di affermazione contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del Parere

L'Autorità di Audit prepara, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 un parere di audit a norma "un parere di audit a norma dell'art. 59, comma 5, del Regolamento finanziario", che, come sopra riportato, oggi deve intendersi come effettuato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus.

Il Parere di audit deve riferire, tra le altre cose, se l'esercizio di revisione contabile metta in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'Art. 63 del (UE, Euratom) 2018/1046 del 18/07/2018 e secondo quanto indicato nella nota EGESIF_15-0008-05 del 03/12/2018, l'Autorità di Gestione attesta nella dichiarazione di affidabilità di gestione che:

- le informazioni riportate nei conti siano presentate correttamente, complete e accurate ai sensi dell'art.137 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- le spese registrate nei conti siano utilizzate per gli scopi previsti, come indicato nel Regolamento generale e in conformità con il principio di sana gestione finanziaria;
- il sistema di gestione e controllo messo in atto per il Programma offra le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile;
- le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile, e riportate nella sintesi annuale allegata alla dichiarazione di gestione, sono state trattate adeguatamente nei conti nel rispetto dell'art 125 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la spesa oggetto di una valutazione in corso circa la sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti, in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserite in una domanda di pagamento intermedia relativa a un periodo contabile successivo ai sensi dell'art. 137 (2) Reg. (UE) n. 1303/2013;
- i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal Programma Operativo sono affidabili ai sensi dell'art. 125 (2) Reg. (UE) n. 1303/2013;

- le misure antifrode poste in essere sono efficaci e proporzionate ai sensi dell'art. 125 (4)(c) Reg. (UE) n. 1303/2013;
- non si è a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del Programma Operativo che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica di coesione.

In conformità con l'articolo 63 del Regolamento n. 2018/1046 Omnibus, l'ADA indica, dopo il proprio parere di audit, se il suo lavoro di audit mette in dubbio le affermazioni fatte dall'AdG nella dichiarazione di gestione. L'AdA, confronta quindi le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione con i risultati del proprio lavoro di audit, al fine di assicurarsi che nessuna divergenza o incoerenza sia presente. In caso di divergenze è previsto che l'AdA discuta la sua osservazione con l'AdG in modo che quest'ultima fornisca ulteriori elementi finalizzati ad allineare le informazioni.

4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

Principali riferimenti normativi e documentali

- Reg. (UE) n. 1303/2013
- Reg. (UE) n. 207/2015
- "Guidance on Audit Strategy for Member States" nota EGESIF 14-0011_final del 27/08/2015

4.1 Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato

Le priorità e gli obiettivi di audit si basano sui risultati dell'analisi di rischio contenuti nella Tabella 6. Di conseguenza, la pianificazione degli audit rappresenta, per quanto riguarda gli audit di sistema, l'esito della valutazione preliminare del rischio. In base a tale valutazione preliminare infatti sono decisi i soggetti da sottoporre a verifica e gli aspetti principali sui quali concentrare le verifiche stesse.

Tuttavia, nell'attività di pianificazione è considerata anche l'esperienza maturata dall'AdA nello svolgimento delle funzioni di audit nella programmazione 2007-2013. La pianificazione di audit è eseguita anche tenuto conto:

- dei vincoli imposti all'attività di audit dal quadro normativo comunitario e dagli standard internazionali di audit;
- dello svolgimento delle attività audit relative al rispetto dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC;
- della verifica attraverso gli audit delle operazioni dell'adeguatezza dei conti;
- della verifica di sistema prevista dall'art. 29(4) del Reg. (UE) 480/2014;
- della necessità di eseguire verifiche a campione, dato atto della presenza di un elevato numero di Organismi intermedi;
- della necessità di garantire un adeguato bilanciamento fra gli audit di sistema e gli audit delle operazioni, al fine di garantire la massima sinergia fra i due strumenti di controllo.

4.2 Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche)

Nella sottostante tabella 9 sono indicati gli organismi e il calendario di audit previsto per il presente anno contabile e per i due successivi.

Tabella 9 pianificazione delle attività di audit

Autorità/Organismi che dovranno essere controllate	Organismo responsabile dell'audit	2019	2020
		Obiettivo ed ambito dell'audit	Obiettivo ed ambito dell'audit
Autorità di Gestione	AdA	System audit	Follow - Up
Autorità di Certificazione	AdA	System audit	Follow - Up
OI Regione Abruzzo	AdA		
OI Regione Basilicata	AdA		
OI Regione Calabria	AdA		
OI Regione Campania	AdA	System audit	Thematic audit
OI Regione Emilia-Romagna	AdA		
OI Regione Friuli-Venezia Giulia	AdA		
OI INPS	AdA		
OI Regione Lazio	AdA		

Autorità/Organismi che dovranno essere controllate	Organismo responsabile dell'audit	2019	2020
		Obiettivo ed ambito dell'audit	Obiettivo ed ambito dell'audit
OI Regione Liguria	AdA		
OI Regione Lombardia	AdA	Thematic audit	Follow - Up
OI Regione Marche	AdA		
OI MIUR	AdA	System audit	Follow - Up
OI Regione Molise	AdA	System audit	Follow - Up
OI P.A. di Trento	AdA	System audit	Follow - Up
OI Regione Piemonte	AdA		
OI Regione Puglia	AdA		
OI Regione Sardegna	AdA		
OI Dipartimento Gioventù	AdA		
OI Regione Siciliana	AdA	Thematic audit	
OI Regione Toscana	AdA		
OI Regione Umbria	AdA		
OI Regione Valle d'Aosta	AdA	System audit	Follow - Up
OI Regione Veneto	AdA		System audit

In considerazione di quanto previsto nel paragrafo 3.2.2 della presenta strategia l'AdA ha valutato di integrare gli audit dei sistemi sulle Autorità e gli Organismi intermedi, relativi all'anno contabile 2019 – 2020, con specifici audit tematici. Nella sottostante tabella 10 sono indicati l'Autorità e gli Organismi che saranno sottoposti ad un audit tematico nell'anno contabile 2019 – 2020.

Tabella 10 pianificazione delle attività di audit

Autorità/Organismo	Obiettivo ed ambito dell'audit	Specifiche aree tematiche che dovranno essere controllate
OI Regione Campania	Thematic audit	RC04
Autorità di Gestione	Follow-up - Thematic audit	Antifrode RC07
Autorità di Gestione	Thematic audit	Indicatori

Si precisa che, al fine di fronteggiare le circostanze eccezionali generate dalla crisi di Covid-19, l'AdA, esclusivamente per le verifiche relative al periodo contabile 2019-20, non effettua le visite in loco, ma realizza gli audit mediante analisi desk, interviste telefoniche e riunioni in video conferenza. Il completamento del lavoro con visite in loco viene effettuato solo in casi eccezionali e solo se ci dovessero essere le condizioni per effettuare il controllo. Laddove, a causa dell'impossibilità di effettuare la visita in loco non fosse possibile emettere un parere di audit valido, l'AdA si riserva di sospendere il giudizio e spostare l'audit in questione all'anno successivo.

5. RISORSE

Principali riferimenti normativi e documentali

I principali riferimenti ai fini della definizione delle risorse umane a disposizione dell'AdA sono:

- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. (UE) n. 207/2015;
- Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia;
- "Guidance on Audit Strategy for Member States" nota EGESIF 14-0011_final del 27/08/2015;
- "Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014;
- Circolare MEF-RGS Prot. 47832 del 30/05/2014 "Procedura per il rilascio del parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014/2020";
- Circolare MEF-RGS Prot. 56513 del 03/07/2014 "Strutture di gestione e di audit dei Programmi UE 2014/2020".

5.1 Organigramma dell'autorità di audit e informazioni sui suoi rapporti con gli Organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso.

L'Autorità di audit, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, svolge i suoi compiti con il supporto di una delle strutture di livello dirigenziale non generale incardinate presso il Segretariato generale, al fine di presidiare le fasi delle attività di audit.

Le risorse umane, in servizio presso l'AdA, dispongono di adeguate competenze e professionalità.

Tale requisito è stato esaminato nel corso delle procedure di designazione dell'AdA per la programmazione 2014-2020 da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento (circolare MEF-RGS Prot. 47832 del 30/05/2014 "Procedura per il rilascio del parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014/2020").

Va sottolineato, che l'aspetto relativo all'adeguata e continuativa dotazione di risorse umane ha costituito, tra gli altri, uno degli aspetti salienti in base ai quali è stata verificata la presenza dei requisiti dell'AdA ai fini della designazione.

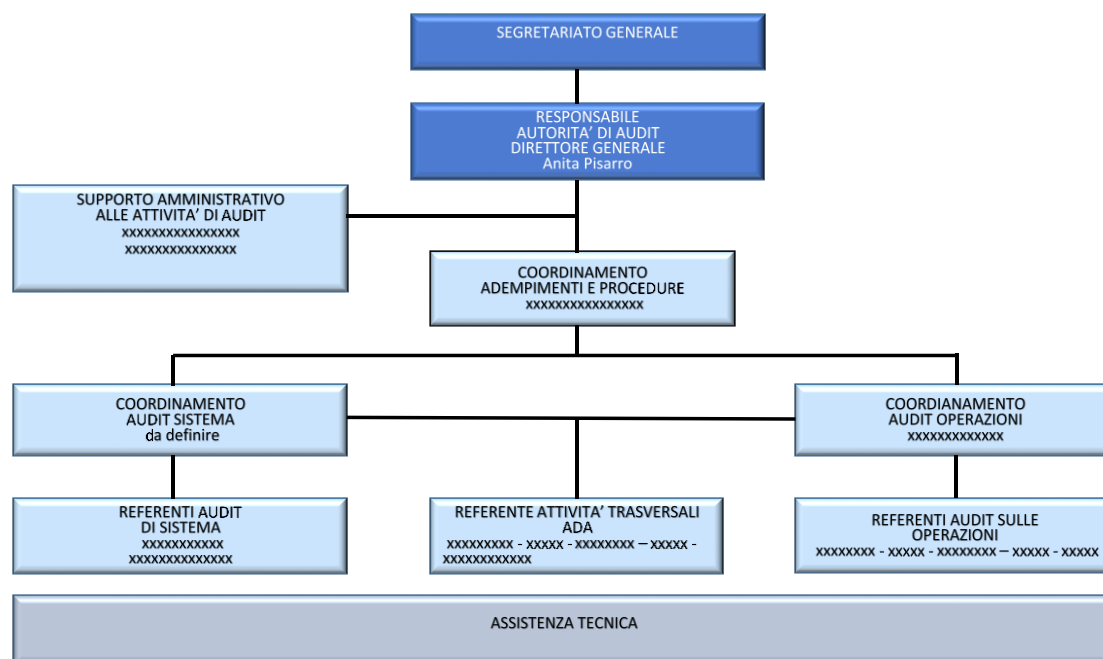
L'Accordo di Partenariato all'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020" ha previsto che:

- la struttura dell'Autorità di audit debba avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di audit devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi;
- sia garantita l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'AdA, in relazione al numero di risorse umane interne collocate nella struttura e alla professionalità delle stesse.

Gli aspetti di cui sopra sono stati oggetto di esame da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento.

Nella sottostante figura 4 è riportato l'organigramma e la struttura dell'AdA.

Figura 4: organigramma e struttura organizzativa dell'AdA



5.2 Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi

Come espresso in premessa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il *responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il segretario generale, su tutta l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i suoi compiti con il supporto di una delle unità di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso il Segretariato generale, assicurando inoltre: [...] le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.* Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di audit previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, l'Autorità di audit, si avvale del supporto dell'Assistenza Tecnica.

Ciò posto, alla data di adozione della presente strategia, le risorse complessivamente a disposizione per l'espletamento delle funzioni dell'autorità di audit dei Fondi Europei corrispondono a 26 unità di personale oltre il responsabile dell'AdA, di cui 10 interne all'Amministrazione (al netto di una risorsa in distacco presso altra Amministrazione) ed 1 ANPAL. Al fine di garantire la copertura e la continuità dei livelli quantitativi e dei requisiti di competenza professionale delle risorse interne, il Ministero prevede che, a regime, l'AdA è dotata di un numero complessivo di risorse pari a 26 unità di personale, di cui 10 interne nel rispetto del limite minimo del 30% previsto dall'Organismo nazionale di coordinamento.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, in data 15 settembre 2016 l'AdA ha firmato il contratto con l'RTI composto dalla società Deloitte & Touche S.p.A. (mandante) e la società Meridiana Italia s.r.l. (mandataria), a seguito dell'aggiudicazione della Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.163/2006, indetta dall'IGRUE attraverso la centrale di committenza Consip S.p.a., per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Il Gruppo di Lavoro è composto da 15 unità, di cui 1 manager, 12 senior e 2 junior.

Nella sottostante tabella 11 sono riepilogati i ruoli e le relative funzioni, in relazione all'organizzazione interna dell'AdA, laddove il riferimento sintetico alle "persone part time" indica una attività non corrispondente al 100% sulla corrispondente macroarea e, quindi, un coinvolgimento delle unità di personale su diverse linee di attività. Ciò sia per garantire l'efficientamento della struttura con conseguente garanzia di intercambiabilità e fungibilità tra le varie competenze, nonché la dovuta rotazione.

Tabella 11 funzionigramma dell'Autorità di audit del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Qualifiche o esperienze	Attività principali
<u>Responsabile Autorità di Audit</u> [Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile per l'Autorità di Audit dei fondi europei]	- Garantire il corretto svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Audit di cui all'art. 62 del Reg. 1083/06; - Gestire i rapporti con la CE con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni previste dalla normativa; - Coordinare la struttura organizzativa dell'AdA; - Sovrintendere le attività svolte dalle diverse funzioni, indirizzando e coordinando le risorse nelle fasi di Audit; - Garantire l'esecuzione delle attività di Audit di Sistema e sulle operazioni, in conformità con la normativa di riferimento; - Garantire che le attività di Audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma operativo; - Garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.
<u>Coordinamento delle attività di audit</u> [1 unità part-time] AREA III	- Coordina le attività dell'AdA in riferimento ai programmi di competenza - coordina gli adempimenti e le procedure dell'Autorità di Audit. - Cura la gestione dei rapporti con la CE, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni previste dalla normativa, con l'Organismo di coordinamento Nazionale delle AdA – IGRUE e con gli Organismi coinvolti nei controlli;
<u>Referente per le funzioni trasversali dell'AdA</u> (5 unità part-time) AREA III	- Cura le procedure connesse al funzionamento dell'AdA con risoluzioni di questioni anche complesse (xxxxx – xxxxx – xxxxxxxxxxxxxx) - Cura esecuzione contratti (xxxxxxxxxxxxx) - Gestione "Programma complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" (xxxxx) - Supporta l'espletamento degli adempimenti amministrativi dell'AdA quali relazioni di monitoraggio, della performance, pubblicazione sul sito dei documenti AdA, riscontri a richieste di varia natura attinenti l'AdA (xxxxxxxx – xxxxx - xxxxxxxx - xxxxx – xxxxxxxxxxxxxx) - Coordinamento e Organizzazione delle visite di audit di istituzioni esterne (ECA; CE) (xxxxxxx)

Qualifiche o esperienze	Attività principali
	- Supporto nell'aggiornamento della strumentazione di controllo ed elaborazione di proposte (manuale, strategia, check list) e nella quality review dei controlli. (xxxxxxxx – xxxxx – xxxxxxxx – xxxxx – xxxxxxxxxxxxxx) - Supporto nel monitoraggio costante sulle attività e adempimenti dell'AdA in ottica di miglioramento continuo delle procedure e delle prassi dell'AdA. (xxxxxxxx – xxxxx – xxxxxxxx – xxxxx – xxxxxxxxxxxxxx)
<u>Coordinamento Audit di sistema</u> [1 unità part time] da definire AREA III	Coordinamento delle attività di Audit di Sistema e precisamente: - <u>Verifica del sistema di gestione e controllo:</u> - o preparazione dell'audit; - o svolgimento dei controlli; - o analisi dei risultati dell'audit; - o reportistica (verbali e rapporti); - o follow-up sulle azioni intraprese dagli Organismi interessati a seguito dei controlli di sistema. - <u>Valutazione di affidabilità del sistema di gestione e controllo:</u> - o Classificazione del profilo di rischio (rischio intrinseco e rischio di controllo); - o Definizione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento.
<u>Referente Audit di sistema</u> [2 unità part time] 1 AREA III 1 AREA II	Supporto all'esecuzione delle attività di Audit di Sistema e precisamente: - <u>Verifica del sistema di gestione e controllo:</u> - o preparazione dell'audit; - o svolgimento dei controlli; - o analisi dei risultati dell'audit; - o reportistica (verbali e rapporti); - o follow-up sulle azioni intraprese dagli Organismi interessati a seguito dei controlli di sistema. - <u>Valutazione di affidabilità del sistema di gestione e controllo:</u> - o Classificazione del profilo di rischio (rischio intrinseco e rischio di controllo); - o Definizione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento.
<u>Coordinamento Audit sulle Operazioni e Conti</u> [1 unità part time] AREA III	Coordinamento delle attività di Audit sulle operazioni e precisamente: - <u>Dimensionamento e definizione del campione;</u> - <u>Verifica delle operazioni campionate:</u> - o verifica amministrativo e contabile; - o verifica in loco; - o analisi dei risultati; - o reportistica (verbali e rapporti); - o follow-up sulle azioni intraprese dagli Organismi interessati a seguito dei controlli sulle operazioni. - Audit dei conti

Qualifiche o esperienze	Attività principali
<u>Referenti Audit sulle Operazioni e Conti</u> [1 unità full-time – 4 unità part-time] 4 AREA III 1 AREA II	Esecuzione delle attività di Audit sulle operazioni e sui conti e precisamente: - <u>Verifica delle operazioni campionate:</u> - o verifica amministrativo e contabile; - o verifica in loco; - o analisi dei risultati; - o reportistica (verbali e rapporti); - o follow-up sulle azioni intraprese dagli Organismi interessati a seguito dei controlli sulle operazioni. - Audit dei conti
<u>Supporto amministrativo alle attività di audit</u> (2 unità part-time) 1 AREA II _ MLPS 1 AREA II _ ANPAL	Supporto amministrativo alle attività di Audit di Sistema, Audit sulle operazioni e audit dei conti precisamente: - Attività di segreteria; - supporto al Responsabile Autorità di Audit per gli aspetti organizzativi - cura invio verbali con verifica formale di tutti gli atti, gestione e verifica atti dell'AdA su SFC, comunicazioni con istituzioni internazionali in lingua - supporto nei contatti con i referenti interni ed esterni ai fini espletamento adempimenti e per l'acquisizione documenti e informazioni. - Organizzazione delle missioni esterne.
<u>Personale in comando presso altra Amministrazione:</u> 1 AREA III*	
<u>Assistenza Tecnica IOG</u> Individuata a seguito di procedura di gara dell'AdA. Integrazione del gruppo di lavoro _ novembre 2019 prevede n°15 risorse di supporto N° 1 manager N° 12 senior N° 2 junior	Supporto all'AdA nello svolgimento delle proprie funzioni e adempimenti conformemente a quanto previsto dal capitolato tecnico e dal contratto: - Audit di sistema; - Campionamento; - Audit delle operazioni; - Audit dei conti; - Parere e relazione di controllo; - Supporto all'aggiornamento dei manuali.

Per quanto riguarda le risorse interne dell'AdA impegnate nei controlli, le stesse ripartiscono il tempo di lavoro, nei compiti assegnati su ciascun fondo, indicativamente come di seguito indicato:

Risorsa interna dell'AdA	% impegno su ciascun Fondo	% impegno su attività
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	FSE: 90% FEAD: 5% FEG: 5%	Coordinamento attività AdA: 30% Coordinamento Audit sulle Operazioni e Conti: 30%

Risorsa interna dell'AdA	% impegno su ciascun Fondo	% impegno su attività
		Referente audit operazione 40% (di cui 10%IOG, 10% SPAO, 10% Inclusionione, FEAD 5%, FEG 5%)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FSE: 65% (di cui 35%IOG, 10% SPAO, 20% Inclusionione) FEAD 5% FEG 5%	Funzioni trasversali dell'AdA: 25% Referente Audit sulle Operazioni 50 % (di cui 24 %IOG, 10% SPAO, 10% Inclusionione, 3% FEAD, 3%FEG)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FSE: 40% (di cui 20%IOG, 10%SPAO, 10%INCLUSIONE) FEAD: 5% FEG: 5%	Supporto amministrativo alle attività di audit:50%
da definire		Coordinamento Audit di sistema: %
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FSE: 40% (di cui 20% IOG, 10%SPAO, 10%INCLUSIONE) FEAD 5% FEG 5%	Funzioni trasversali dell'AdA: 50%
xxxxxxxxxxxx	FSE: 90% (di cui 50%IOG, 20%SPAO, 20%INCLUSIONE) FEAD: 5% FEG: 5%	Referente Audit sulle Operazioni: 50% (di cui 25% IOG, 10%SPAO, 10%Inclusionione, 2,5%FEAD, 2,5%FEG) Referente Audit di sistema: 50% (di cui 25% IOG, 10%SPAO, 10 % Inclusionione, 2,5%FEAD, 2,5%FEG)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FSE: 90% di cui (40% IOG, 30%SPAO, 20% INCLUSIONE) FEAD:5% FEG: 5%	Referente Audit sulle Operazioni: 100% (40% IOG, 30% SPAO, 20% INCLUSIONE, 5% FEAD, 5%FEG)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FSE: 90% (di cui 45% IOG, 30% SPAO, 15% Inclusionione, FEAD 5 % FEG: 5%	Referente Audit sulle Operazioni: 90% (di cui 35% IOG, 30%SPAO, 20 % Inclusionione, 2,5%FEAD, 2,5%FEG) Referente Audit di sistema: 10% (di cui 2,5 IOG% 1,5% SPAO, 1 % Inclusionione, 2,5%FEAD, 2,5%FEG)

Risorsa interna dell'AdA	% impegno su ciascun Fondo	% impegno su attività
xxxxxxxx *		

* In comando presso altra Amministrazione